




REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PIANO REGIONALE RESIDUI

ANNO 2018





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

INDICE

INTRODUZIONE	4
NUOVE RICERCHE PER IL 2018	6
ATTUAZIONE DEL PNR	7
<i>Assessorati regionali</i>	7
<i>ASSL</i>	7
<i>Referente per il PRR</i>	8
<i>Laboratori Nazionali di Riferimento (LLNRR)</i>	9
<i>Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)</i>	9
STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO	12
TIPI DI PIANO (PIANO, EXTRAPIANO, SOSPETTO)	12
Piano	12
Extrapiano	12
Sospetto	13
TIPOLOGIE DI CAMPIONAMENTO (MIRATO, CLINICO-ANAMNESTICO, A SEGUITO DI POSITIVITÀ)	13
Mirato	13
Clinico-anamnestico	15
A seguito di positività	16
NUMERO DI ALIQUOTE	16
SEQUESTRO CAUTELATIVO	17
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLA STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO	18
BUONE PRATICHE DI PRELIEVO E GESTIONE DEI CAMPIONI	19
MATRICI	19
<i>Modalità di prelievo delle matrici previste dalle tabelle di programmazione del PRR</i>	20
Urina	20
Siero/Plasma	20
Tiroide	20
Bulbo oculare	20
Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene	21
Pelo	21
Latte	21
Uova	21
Miele	21
Acqua di abbeverata, alimenti per animali	21
Volatili da cortile, conigli e selvaggina di piccola taglia	22
Acquacoltura	22
CONTENITORI E SIGILLI	24
CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	25
<i>Campioni non idonei</i>	26
VERBALE DI PRELIEVO PRR	28
VERIFICHE PROCEDURALI OPERATIVE	29
METODI E TEMPI DI ANALISI	31
ANALISI DI REVISIONE	33
GIUDIZIO DI REGOLARITA'/IRREGOLARITA'	34
TRATTAMENTI ILLECITI	34



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
 ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

TABELLA DI NUMEROSITÀ CAMPIONARIA	35
SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI	35
SUPERAMENTO DEL LMR PER FARMACI VETERINARI AUTORIZZATI IN CAMPIONE ESEGUITO IN STABILIMENTO DI MACELLAZIONE DA SPECIE SOTTOPOSTE USUALMENTE A TRATTAMENTO DI MASSA.	36
FLUSSO INFORMATIVO	37
QUESTIONARIO SULLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ	38
BOLDENONE NEI BOVINI	42
19-NORTESTOSTERONE NEI BOVINI	42
ZERANOLO E METABOLITI	42
BETA-AGONISTI	43
ANTIBIOTICI	43
BETA-LATTAMICI	43
LA DICITURA BETA-LATTAMICI RAGGRUPPA LE SEGUENTI CLASSI DI SOSTANZE: CEFALOSPORINE E PENICILLINE ..	43
NICARBAZINA	43
CORTISONICI	43
COMPOSTI ORGANOCLORURATI, COMPRESI I PCB	43
DIOSSINE, PCB “DIOSSINA-SIMILI” E PCB “NON DIOSSINA SIMILI”	44
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	49
ALLEGATO I - TABELLE DI PROGRAMMAZIONE	55
ALLEGATO II VERBALE DI PRELIEVO	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
 ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

INTRODUZIONE

Il Piano Nazionale per la ricerca di Residui (di seguito PNR) è un piano di sorveglianza del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale che mira a:

- svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate;
- svelare i casi di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate;
- verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari, di antiparassitari nonché di agenti contaminanti per l'ambiente con i limiti massimi di residui o i tenori massimi fissati dalle normative comunitarie e nazionali.

Il Piano Nazionale Residui (PNR) si struttura tenendo conto delle prescrizioni del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE e loro successive modifiche e delle decisioni della Commissione 97/747/CE e 98/179/CE, per quanto riguarda i livelli e le frequenze di campionamento e le procedure per il prelievo ufficiale e la gestione dei campioni.

Esso definisce le specie e le categorie animali da sottoporre a campionamento, la categoria di residui o di sostanze da ricercare, le strategie di campionamento, i livelli e le frequenze di campionamento, secondo il dettato della normativa in vigore e le indicazioni della Commissione europea.

È elaborato annualmente dal Ministero con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome, dei Laboratori nazionali di riferimento per i residui (LNR), e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS).

L'elaborazione del PNR tiene conto, tra l'altro dei risultati dell'anno precedente, al fine di operare opportune modifiche ed eventuali azioni tese a migliorare il processo di sorveglianza.

Sulla base del PNR le Regioni realizzano il Piano Regionale Residui (PRR) in considerazione della realtà produttiva e zootecnica regionale coordinando l'attività delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), responsabili del prelievo dei campioni.

Le Aziende ASL nominano annualmente un referente per il PRR che sovrintende a tutte le attività collegate alla pratica attuazione del PRR.

I campioni vengono analizzati nei laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.I.ZZ.SS.) o, per la ricerca di particolari molecole, presso altri laboratori che verranno individuati dal Ministero.

Gli esiti dei campionamenti devono essere trasmessi semestralmente (tassativamente entro il 10 Luglio 2018 ed il 31 Gennaio 2019) all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e con comunicazione immediata in caso di positività al Ministero e all'Assessorato medesimo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Per il 2018 la rendicontazione dei risultati relativi ai campionamenti e agli esiti analitici dovrà avvenire attraverso il formato SSD2, secondo le indicazioni della Commissione Europea e dell'EFSA, nel nuovo sistema dedicato NSIS/NuovoPNR.

Pertanto, al fine di consentire l'adeguamento alle nuove procedure, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, esclusivamente per il primo semestre 2018, provvederanno entro il 30 giugno 2018, così come riportato nel capitolo Flussi Informativi, al caricamento massivo nel nuovo sistema dedicato NSIS/NuovoPNR di tutti i dati di loro competenza territoriale, anche qualora il campione sia stato trasferito ad altro laboratorio per l'effettuazione e/o completamento delle analisi. Per il secondo semestre 2018 gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali dovranno invece provvedere al caricamento bimestrale dei dati.

In tal modo, è possibile garantire agli Assessorati, il rispetto delle seguenti scadenze:

- entro il 31 luglio 2018 convalida di tutti i dati relativi al primo semestre di attività;
- entro il 28 febbraio 2019 convalida di tutti i dati relativi al 2017 e trasmissione al Ministero dei questionari relativi a tutte le non conformità riscontrate nel 2017.

Il PRR 2018 ha inizio il primo gennaio 2018 e termina all'emanazione del successivo Piano che sarà programmato per il 2019.

Poiché l'attuazione del PRR non può prescindere dalla sua esatta rendicontazione, si raccomanda di porre particolare attenzione alla precisa e puntuale raccolta e verifica dei dati e delle informazioni ad esso relativi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

NUOVE RICERCHE PER IL 2018

Sulla base delle non conformità riscontrate nel 2017 e nel primo semestre 2018 nell'ambito del PNR, dei casi di allerta originati nel medesimo periodo e di particolari problematiche riscontrate a livello europeo, nazionale e locale, nonché dai dati di vendita e di autorizzazione dei farmaci veterinari, sono inserite nel PNR per il 2018 le seguenti nuove ricerche:

Fipronil in uova, volatili da cortile e vitelli: viene inserita la ricerca di fipronil nel muscolo di galline e tacchini, nelle uova e nel tessuto adiposo di vitelli. Nei campioni di muscolo di galline e di uova deve essere ricercato anche l'amitraz.

Fluralaner/pollame: viene inserita la ricerca di fluralaner nelle uova e nel muscolo di polli. L'attività analitica sarà garantita nel secondo semestre 2018 dall'IZS Lombardia ed Emilia Romagna e dall'IZS Abruzzo e Molise, previo accreditamento del metodo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

ATTUAZIONE DEL PNR

Assessorati regionali

L'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna pianifica le attività da svolgere sul territorio di propria competenza in attuazione del PNR, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASSL), responsabili del prelievo dei campioni.

Annualmente, l'Assessorato aggiorna, sulla base delle indicazioni di ciascuna ASSL, l'elenco dei referenti per il PRR delle ASSL di competenza e lo trasmette all'IZS competente per territorio.

Al fine di potenziare la capacità di intervento diretto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 158/2006, gli Assessorati delle varie regioni italiane possono istituire Nuclei Operativi Regionali di Vigilanza (NORV) in collaborazione con le ASL e gli IIZZSS.

La programmazione e l'esecuzione del PRR devono essere concordate con l'IZS ed effettuate in modo da garantire una uniforme distribuzione dei campioni nell'arco dell'anno, tenendo conto anche del fatto che alcune sostanze vengono somministrate solamente in determinati periodi.

La corretta distribuzione dei campionamenti nel tempo, specificamente prevista dalla Decisione 98/179/CE, eviterà anche che un'iniziale ridotta attività determini un sovraccarico di lavoro negli ultimi mesi dell'anno.

L'Assessorato verifica la corretta esecuzione del Piano nel territorio di competenza, in particolare per quanto concerne il rispetto delle procedure di campionamento e l'uniforme distribuzione dei controlli. A tal fine, sarà utile tener presenti i seguenti criteri:

- 1) comparazione tra i risultati ottenuti nelle differenti ASSL, in relazione al tipo di attività zootecnica;
- 2) analisi dei risultati ottenuti da campionamenti effettuati nei giorni lavorativi rispetto a quelli condotti nel fine settimana;
- 3) analisi della distribuzione dei prelievi dei campioni da parte delle ASSL nei vari mesi dell'anno;
- 4) confronto dei risultati del PRR con quelli ottenuti a seguito di altre attività di controllo;
- 5) segnalazioni di non idoneità dei campioni da parte dell'IZS.

Si evidenzia che le attività e i risultati del presente piano possono essere utilizzati per verificare il rispetto dei criteri che sono alla base dell'erogazione di aiuti comunitari.

ASSL

Il personale ufficiale di controllo dei Servizi Veterinari delle ASSL e/o dei NORV provvede al prelievo ed alla preparazione dei campioni, alla compilazione puntuale e precisa del verbale di prelievo PRR (indicando il tipo di prelievo - Piano, Extrapiano o Sospetto - e la tipologia di campionamento - mirato, a seguito di positività, clinico-anamnestico, isto-anatomo-patologico) e ad organizzarne le attività consecutive, compreso il trasporto nelle condizioni più appropriate, al fine di assicurare la perfetta conservazione delle matrici e degli eventuali analiti da ricercare.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

La consegna del campione al laboratorio deve avvenire nel più breve tempo possibile, entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal prelievo, garantendo il rispetto della catena del freddo.

Le ASSL mettono a disposizione, in quantità adeguata, il personale qualificato ed esperto e le strutture ed attrezzature idonee a garantire la corretta esecuzione delle procedure previste per i controlli PRR. In particolare, il personale addetto ai controlli ufficiali deve ricevere una formazione adeguata e gli aggiornamenti necessari ad espletare i compiti relativi ai controlli PRR con coerenza e competenza.

Inoltre, gli strumenti e le attrezzature utilizzati per i prelievi devono corrispondere ai requisiti fissati dalle normative o dalle buone pratiche di campionamento, devono essere regolarmente controllati per qualità e quantità e tenuti in perfetta efficienza.

Per l'allestimento dei campioni si raccomanda l'adozione di buste antimanomissione, secondo le specifiche indicazioni degli Assessorati regionali.

Nell'ambito dell'attività svolta in attuazione del PRR, il personale ufficiale di controllo verificherà regolarmente l'attuazione del programma di autocontrollo per la ricerca dei residui previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 158/2006.

Si raccomanda, inoltre, di assicurare un reciproco coordinamento tra il personale che esegue i prelievi ed il laboratorio dell'IZS affinché, tenendo conto anche delle esigenze dei laboratori, venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico.

Referente per il PRR

Fermi restando gli obblighi di gestione dei responsabili di servizio, le ASSL annualmente nominano un referente per il PRR che esercita attività di supervisione delle procedure previste dal PRR e vigila sulla regolare esecuzione delle attività ad esso collegate.

A tal fine, egli collabora attivamente con il NORV (laddove istituito), il responsabile del Servizio Veterinario, gli operatori del controllo e gli altri referenti di area funzionale, e verifica la regolare esecuzione dei piani di lavoro affidati ai singoli operatori ed i risultati ottenuti.

Il referente ASSL per il PRR deve conoscere in dettaglio le procedure previste per la corretta esecuzione dei programmi di controllo, con particolare riguardo alle modalità operative, alle buone pratiche di campionamento ed all'aggregazione dei dati di attività, e deve farsi parte attiva nell'assumere il maggior numero di informazioni sulla presenza di residui ed in particolare su possibili attività illecite legate all'uso di sostanze vietate nel territorio di competenza.

Inoltre, il referente per il PRR ed i suoi collaboratori devono essere in grado di valutare le modificazioni, anche anatomiche, conseguenti all'impiego illecito di promotori di crescita, al fine di ottimizzare l'attività di vigilanza presso gli allevamenti ed i macelli.

Il referente per il PRR, inoltre, deve possedere sufficienti nozioni in materia di contenzioso amministrativo e penale per la gestione dei procedimenti sanzionatori. La contestazione del reato o della violazione di legge avvia un contraddittorio tra le parti, il cui esito dipende in larga misura dall'impegno e dalle attenzioni dedicate, dagli Organi accertatori, ai singoli episodi. Pertanto, è opportuno che i referenti per il PRR abbiano uno stretto rapporto di collaborazione con gli uffici amministrativi e con le Procure interessate al problema.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Annualmente, il referente per il PRR predispone una relazione finale da trasmettere all'Assessorato e al NORV (laddove istituito).

Laboratori Nazionali di Riferimento (LLNNRR)

Di seguito si riporta l'elenco aggiornato dei LLNNRR per la ricerca dei residui.

<i>Laboratori di riferimento</i>	<i>Gruppi di residui</i>
Istituto Superiore di Sanità	Residui indicati nell'Allegato I della direttiva 96/23/CE, eccetto diossine e PCB
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise	Diossine e PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo umano

Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS)

Gli IIZZSS (o, in particolari casi, altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero) effettuano l'analisi dei campioni, garantendone l'anonimato in conformità con quanto previsto dall'accreditamento EN ISO/IEC 17025, e provvedono all'immissione delle relative informazioni nella Banca Dati Residui, con frequenza mensile.

Tutti i metodi per la ricerca di sostanze elencate nel gruppo A e B (eccetto per quelle appartenenti alle categorie B2c, B3a, B3b, B3c e B3d) dell'allegato I alla direttiva 96/23/CE, devono soddisfare i criteri stabiliti dalla Decisione 2002/657/CE.

Inoltre, l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 sancisce l'obbligatorietà dell'accreditamento delle prove per i laboratori che effettuano analisi di campioni prelevati durante i controlli ufficiali e che operano conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025.

Pertanto, così come indicato nel capitolo Metodi e Tempi di analisi, qualora l'IZS non disponga di metodi validati e accreditati deve provvedere a trasmettere il campione ad altro IZS in grado di effettuare la prova richiesta.

L'IZS indica ai Servizi Veterinari il tipo e la quantità delle analisi eseguibili, garantendo la massima rapidità nella lavorazione dei campioni, nella loro eventuale trasmissione ad altri laboratori e nella trasmissione dei risultati analitici, in modo da consentire un'efficace e tempestivo intervento dei Servizi Veterinari in caso di non conformità.

Per la ricerca delle sostanze appartenenti alla categoria A e nel caso in cui sia stato disposto il sequestro cautelativo, i tempi analitici non devono superare orientativamente i 10 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici che andranno, comunque, effettuati in via prioritaria.

Per le sostanze appartenenti alla categoria B, i tempi analitici non devono superare i 30 giorni lavorativi, ad eccezione di quei campioni che necessitano il trasferimento ad altro laboratorio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Si rammenta che anche i tempi di analisi sono stati inseriti come indicatore per la certificazione dei flussi informativi veterinari del Tavolo LEA. Pertanto, si raccomanda il rispetto della predetta tempistica.

Di seguito si riporta l'elenco degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Elenco Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise

Via Campo Boario - 64100 Teramo

Tel: 0861 3321 - Fax: 0861 332251 - www.izs.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 5): Avezzano, Isernia, Pescara, Campobasso, Lanciano

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma

Tel: 06 790991 - Fax: 06 79340724 - www.izslt.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 8): Arezzo, Grosseto, Siena, Pisa, Firenze, Latina, Rieti, Viterbo

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia

Via A. Bianchi, 7 - 25125 Brescia

Tel: 030 22901 - Fax: 030 2425251 - www.izsler.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 16): Bergamo, Cremona, Mantova, Pavia, Milano, Lodi, Varese-Binago, Sondrio, Piacenza-Gariga, Parma-Cornocchio, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Ferrara-Cassana, Ravenna-Lugo

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Via Salute, 2 - 80055 Portici

Tel: 081 7865111 - Fax: 081 7763125 - www.izsmportici.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 8): Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Via Bologna, 148 - 10154 Torino

Tel: 011 26861 - Fax: 011 2487770 - www.izsto.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 10): Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Aosta

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Via Manfredonia, 20 - 71100 Foggia

Tel: 0881 786111 - Fax: 0881 786362 - www.izsfgr.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 6): Torre S. Susanna (BR), Lecce, Matera, Tito Scalo (PZ), Taranto, Putignano (BA)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

Via Duca degli Abruzzi, 8 - 07100 Sassari

Tel: 079 289200 - Fax: 079 272189 - www.izs-sardegna.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 4): Cagliari, Nuoro, Oristano, Centro Territoriale Tortoli

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Via Gino Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo

Tel: 091 6565111 - Fax: 091 6570803 - www.izssicilia.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 4): Barcellona, Caltanissetta, Catania, Ragusa

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

Via Salvemini, 1 - 06100 Perugia

Tel: 075 3431 - Fax: 075 35047 - www.izsum.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 5): Terni, Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Viale dell'Università n. 10 - 35020 Legnaro (Padova)

Tel 049 8084211 - Fax 049 8830046 - www.izsvenezie.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 10): Adria (RO), Belluno, Bolzano, Pordenone, San Donà di Piave (VE), Trento, Treviso, Udine, Verona e Vicenza



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO

L'attività svolta al fine di verificare la presenza di residui negli alimenti si esplica mediante tre tipi di piano, denominati "Piano", "Extrapiano" e "Sospetto".

Nell'ambito di ciascun tipo di piano, si distinguono diverse tipologie di campionamento: "mirato", "clinico-anamnestic" e "a seguito di positività" e "su sospetto isto-anatomo-patologico".

Tutti i campioni sono prelevati esclusivamente dai Servizi Veterinari delle ASSL o dai NORV e sono sempre accompagnati dal Verbale di prelievo PRR debitamente compilato.

TIPI DI PIANO (PIANO, EXTRAPIANO, SOSPETTO)

Piano

Il Piano propriamente detto comporta il prelievo dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori di interesse, elencati nella tabella PRR del capitolo "Programmazione".

I campioni di tipo "Piano" sono "mirati", secondo la definizione di seguito riportata, e devono essere conformi, per matrice prelevata e richiesta analitica, a quanto indicato nelle tabelle PRR.

A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati di Piano, si applicano le procedure previste dal d.lgs. n. 158/2006 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Piano" "a seguito di positività", secondo la definizione di seguito riportata.

Extrapiano

Oltre ad assicurare l'esecuzione del Piano propriamente detto, le Regioni e il Ministero, sulla base delle ricerche previste dal PNR e sentiti gli IIZZSS, possono predisporre piani di controllo ("Extrapiano") che rispondano a specifiche esigenze locali o nazionali.

Le programmazioni Extrapiano possono rendersi necessarie per assicurare l'intensificazione dei controlli conseguente ai riscontri di non conformità.

Gli Extrapiano programmati a livello regionale devono essere trasmessi al Ministero, al fine di garantire il loro inserimento nel Piano Nazionale Integrato dei controlli (PNI).

A scopo informativo, le suddette programmazioni verranno trasmesse anche alle altre Regioni/P.A.

Tutti i dati riferibili alle attività di Extrapiano devono essere inseriti nel sistema PNR.

Si chiarisce che potranno essere inseriti esclusivamente i dati relativi ad eventuali analisi condotte su matrici o per la ricerca di sostanze presenti nelle anagrafiche di riferimento del sistema informativo.

I campioni programmati in Extrapiano sono "mirati".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati Extrapiano, si applicano le procedure previste dal d.lgs. n. 158/2006 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Extrapiano" "a seguito di positività".

Si rammenta che i dati relativi ad eventuali analisi condotte su matrici o per la ricerca di sostanze non presenti nelle anagrafiche di riferimento del sistema informatico non potranno essere inseriti nella Banca Dati Residui per la rendicontazione.

Le Aziende ASSL che vogliano dotarsi di uno specifico Extrapiano devono farne preventivamente richiesta all'Assessorato Regionale dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale fornendo tutta la documentazione necessaria al fine di motivarne la necessità unitamente al piano di campionamento (Categoria di residui da ricercare, Gruppo, Molecola, Materiale, Specie e Categoria animale su cui effettuare i prelievi, numerosità campionaria) specificando dove il prelievo dovrà essere effettuato (Macello, Stabilimento, Allevamento o Caccia).

L'Assessorato, sentito preventivamente l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna che dovrà esprimersi circa la fattibilità o meno delle analisi richieste, provvederà a comunicare formalmente alla ASSL richiedente l'accettazione o la non accettazione dell'Extrapiano richiesto. Una volta definito, l'Extrapiano verrà caricato nel sistema informativo NSIS e sarà comunicato al Ministero della Salute.

Sospetto

Oltre ai campioni prelevati sulla base delle programmazioni di Piano o Extrapiano, in tutti i casi in cui ci sia motivo di sospettare la presenza di residui, si prelevano campioni di tipo "Sospetto", con tipologia "clinico-anamnestico", secondo la definizione di seguito riportata.

A seguito del riscontro di non conformità in campioni di tipo "Sospetto" "clinico-anamnestico", si applicano le procedure previste dal d.lgs. n. 158/2006 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto" "a seguito di positività".

Infine, qualora a seguito di segnalazioni di esiti diagnostici sospetti al test istologico, si ravvisi la necessità di procedere al prelievo di campioni ufficiali, questi ultimi andranno classificati come campioni di tipo "Sospetto" "isto-anatomo-patologico".

TIPOLOGIE DI CAMPIONAMENTO (MIRATO, CLINICO-ANAMNESTICO, A SEGUITO DI POSITIVITÀ)

Mirato

I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio sulla base di alcune caratteristiche, quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc.

A tal fine, si raccomanda di tener presenti i seguenti criteri di selezione:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1) in allevamento: le aziende presso le quali debbono essere prelevati campioni possono essere scelte in base alla conoscenza della situazione locale o a qualsiasi altra informazione significativa, come il tipo di sistema di ingrasso, la razza degli animali ed il loro sesso.

Il personale ufficiale di controllo valuta tutto il bestiame dell'azienda per selezionare adeguatamente gli animali da sottoporre al prelievo e tiene conto dei seguenti criteri:

- risultanze relative all'impiego di sostanze farmacologicamente attive;
- caratteristiche sessuali secondarie;
- modifiche del comportamento;
- livelli eguali di sviluppo in un gruppo di animali di diversa razza/categoria;
- animali ben conformati.

2) al macello e presso gli stabilimenti di trasformazione primaria: nel valutare le carcasse e/o i prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento, il personale ufficiale di controllo deve tra l'altro tener conto dei seguenti criteri:

- sesso, età, specie e sistema di allevamento;
- dati relativi al produttore;
- risultanze relative all'impiego di sostanze farmacologicamente attive;
- pratiche correnti relative alla somministrazione di particolari sostanze farmacologicamente attive nel sistema di produzione di ciascuna azienda.

Nel prelevare i campioni si avrà cura di evitare i prelievi multipli presso un solo produttore.

La scelta e l'identificazione degli animali da cui prelevare i campioni va eseguita durante la visita ante-mortem, seguendo poi la carcassa lungo tutta la catena di macellazione e prelevando gli organi opportuni.

Il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana compresi sabato e domenica, anche in considerazione del fatto che molte sostanze hanno tempi di deplezione rapidi e potrebbero venire somministrati durante il fine settimana. Nei macelli i campioni devono essere programmati e prelevati comprendendo tutte le giornate di macellazione e non sempre nello stesso giorno della settimana.

Per quanto riguarda beta-agonisti (categoria A5) ed i cortisonici (categoria B2f), per i quali, in determinati casi o per determinate molecole, è consentito l'uso, è opportuno che all'atto di prelievi al macello si dia immediata comunicazione, entro 24 ore, ai Servizi Veterinari competenti per l'allevamento di origine, trasmettendo copia del verbale di prelievo, affinché predispongano sollecitamente l'attività di farmacovigilanza volta ad escludere l'eventuale omissione di registrazione da parte dell'allevatore dei trattamenti farmacologici effettuati.

Nei vitelli a carne bianca deve essere privilegiata la ricerca di anabolizzanti.

Nel settore dell'acquacoltura, il campionamento per la ricerca di coloranti va effettuato nelle prime fasi di allevamento mentre per le altre sostanze della categoria B va eseguito preferibilmente nelle ultime fasi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

All'atto del prelievo di campioni mirati non è necessario ricorrere all'applicazione del sequestro cautelativo, purché venga garantita la rintracciabilità dei prodotti.

Si ritiene opportuno che l'Autorità competente inviti l'Operatore del settore alimentare ad adottare tutte le misure per evitare o limitare i problemi legati al ritiro dei prodotti interessati in caso di non conformità dell'esito analitico.

Clinico-anamnestico

Alterazioni cliniche degli animali, riscontro di punti di iniezione o di alterazioni macro e/o microscopiche di organi o tessuti, notizie anamnestiche, indizi di attività fraudolente, detenzione o possesso di sostanze proibite, sono solo alcuni dei fattori che possono indurre a sospettare la presenza di residui.

In tal caso si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto", tipologia "clinico-anamnestico".

All'atto del prelievo di tali campioni si procede all'applicazione del sequestro cautelativo.

Rientrano in questa tipologia anche i campioni prelevati in caso di macellazione d'urgenza, a seguito di positività all'esame per la ricerca delle sostanze inibenti, quando si preveda di far procedere l'iter di macellazione. Nel caso in cui si ritenga necessario abbattere il capo, escludendolo dalla macellazione e dal consumo, non si procede al campionamento.

Può essere utile rammentare che:

- 1) la misurazione del pH delle urine, può svelare la somministrazione di sostanze acidificanti od alcalinizzanti che possono favorire la eliminazione dei farmaci;
- 2) in sede di esame clinico:
 - in presenza di sintomatologia riferibile a fenomeni tossici è opportuno procedere al campionamento delle appropriate matrici per rilevare la eventuale presenza di beta-agonisti, cortisonici, ecc. In tali casi è sempre consigliabile campionare le urine, il muscolo, il fegato e, per i beta-agonisti, il bulbo oculare.
 - nervosismo, tremori, dispnea, atteggiamenti di fame d'aria fanno sospettare l'uso di beta-agonisti;
 - edema dei genitali e secrezione della ghiandola mammaria in animali impuberi fanno sospettare l'uso di ormoni;
- 3) in sede di esame anatomico-istopatologico: il sospetto dell'uso di alcune sostanze può nascere dalle seguenti osservazioni:
 - beta-agonisti: esame ispettivo delle trachee, distribuzione del grasso, esame istologico del fegato con evidenziazione del glicogeno mediante colorazione PAS +, misurazione del pH della carne a 45 minuti;
 - cortisonici: esame ispettivo del timo;
 - tireostatici: esame ispettivo della tiroide (peso);
 - anabolizzanti e ormoni: esame ispettivo dell'ovaio e dell'utero in animali impuberi ed esame istologico delle ghiandole sessuali secondarie.
- 4) in caso di morti improvvise in allevamento (specie nei suini magroni in fase di finissaggio) porre la diagnosi in modo differenziale tra malattie infettive e possibili intossicazioni da: cromo e arsenicali, beta-agonisti, micotossine (es. fumonesina nei



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

mangimi). In tale caso è sempre consigliabile prelevare campioni del mangime effettivamente somministrato agli animali (comprendente eventuali integrazioni estemporanee), campioni di contenuto gastrico e di urine. L'indagine anamnestica deve essere la più precisa possibile, corredata da indagine epidemiologica, notizie sulla sintomatologia e referti anatomo-patologici.

A seguito di positività

E' la tipologia del campione prelevato nell'ambito delle attività conseguenti al riscontro di non conformità in un campione "mirato" o "clinico-anamnestico".

Va segnalato nel tipo di piano nel cui ambito è stata riscontrata la non conformità che ne determina il prelievo.

All'atto del prelievo di tali campioni si procede all'applicazione del sequestro cautelativo.

NUMERO DI ALIQUOTE

Il campione mirato per la ricerca di sostanze autorizzate o di contaminanti ambientali deve essere suddiviso in due aliquote parziali equivalenti, ai sensi della decisione 98/179/CE.

Il campione mirato per la ricerca di sostanze vietate e/o non autorizzate, di cortisonici, di sostanze antibatteriche compresi sulfamidici e chinolonici ed il campione su sospetto clinico anamnestico o a seguito di positività rappresenta un campione, da suddividersi in 4/5 aliquote, ai sensi del DPR del 26 marzo 1980 n. 327. Una aliquota viene consegnata al proprietario o detentore degli animali, una al titolare del macello e le altre tre sono avviate al laboratorio.

Nel caso di bulbi oculari e tiroidi, stante l'impossibilità di effettuare detta suddivisione, il campione legale sarà costituito da due sole aliquote, entrambe avviate al laboratorio e destinate una all'analisi di prima istanza e l'altra all'analisi di revisione.

E' fatta salva la possibilità che, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera nell'ambito del PRR proceda al prelievo di campioni ai sensi del DPR 327/80, anche per la ricerca di sostanze autorizzate. In tal modo, garantendo il diritto alla difesa della parte interessata, si rende possibile l'adozione di eventuali sanzioni di carattere amministrativo e/o penale.

Fatto salvo quanto sopra, qualora un laboratorio non disponga del metodo di conferma per una specifica ricerca, le autorità sanitarie dovranno procedere al prelievo di un'ulteriore aliquota del campione ufficiale al fine di garantire, nel caso di positività al test di screening, il completamento dell'analisi richiesta (cfr. nota Ministero della Salute prot. n. DSVET/4333/P del 3 agosto 2011 "Gestione dei campioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui al regolamento 882/2004/CE").

Ogni campione dovrà essere accompagnato da tante copie del verbale quanti sono i destinatari delle aliquote, scritte in caratteri chiari e facilmente leggibili.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SEQUESTRO CAUTELATIVO

Nei casi di campionamento su sospetto clinico-anamnestico o a seguito di positività si dispone il sequestro cautelativo di animali e/o prodotti.

Per tutti gli altri campionamenti, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera nell'ambito del PRR può, comunque, procedere al sequestro amministrativo preventivo degli animali o delle derrate campionati, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, art.1, comma 1. Il sequestro cautelativo durerà fino a che non sia noto l'esito favorevole delle analisi.

Può essere consentito che la materia prima campionata e sottoposta a sequestro cautelativo sia avviata al congelamento o alla trasformazione, purché sia garantito che il prodotto ottenuto non venga esitato al libero consumo finché non ne sia noto l'esito analitico favorevole.

Nel caso in cui si applichi il sequestro cautelativo ad alimenti altamente deperibili, si raccomanda di assicurare un reciproco coordinamento tra prelevatori e IZS, affinché venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
 ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLA STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO

TIPO PIANO	PIANO		EXTRAPIANO		SOSPETTO	
TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO	mirato	a seguito positività	mirato	a seguito positività	clinico-anamnestico	a seguito positività
DESCRIZIONE	campione prelevato in base alla programmazione PRR	campione prelevato a seguito di non conformità in un campione mirato di Piano	campione prelevato in base alla programmazione Extrapiano	campione prelevato a seguito di non conformità in un campione mirato di Extrapiano	campione prelevato al di fuori delle programmazioni, sulla base di indizi sospetti	campione prelevato a seguito di non conformità in un campione per Sospetto clinico-anamnestico
CAMPIONE DA SUDDIVIDERSI IN 4/5 ALIQUOTE	SI (per la ricerca di sostanze vietate e/o non autorizzate, cortisonici, sostanze antibatteriche compresi sulfamidici e chinolonici); Negli altri casi sulla base delle valutazioni del veterinario ufficiale prelevatore o su indicazione regionale	obbligatorio	SI (per la ricerca di sostanze vietate e/o non autorizzate, cortisonici, sostanze antibatteriche compresi sulfamidici e chinolonici); Negli altri casi sulla base delle valutazioni del veterinario ufficiale prelevatore o su indicazione regionale	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio
SEQUESTRO CAUTELATIVO	sulla base delle valutazioni del veterinario ufficiale prelevatore o su indicazione regionale	obbligatorio	sulla base delle valutazioni del vet. ufficiale prelevatore o su indicazione regionale	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

BUONE PRATICHE DI PRELIEVO E GESTIONE DEI CAMPIONI

L'applicazione delle Buone Pratiche di Campionamento condiziona in modo determinante tutta la procedura di controllo successiva ed è indispensabile affinché non sussistano contestabili vizi procedurali. È opportuno verificare la correttezza del proprio operato facendo riferimento anche ai punti elencati nelle verifiche procedurali operative, di seguito riportate.

I campioni possono essere prelevati in allevamento, al macello, al centro di raccolta delle uova o nello stabilimento di lavorazione degli ovoprodotti, nello stabilimento di trasformazione o a livello di vendita all'ingrosso dei prodotti di acquacoltura e nell'ambito di battute di caccia. Non devono essere prelevati campioni in laboratori di sezionamento o di lavorazione delle carni, né nella fase di commercializzazione dei prodotti di origine animale.

Deve sempre essere possibile identificare l'animale campionato e la partita cui appartiene. Durante la macellazione deve sempre essere possibile individuare visceri e frattaglie appartenenti ad ogni singola carcassa.

All'atto del prelievo di campioni in allevamento, si raccomanda la verifica della registrazione dell'azienda presso la ASSL competente e la verifica dei registri di trattamento.

Per i campionamenti effettuati al macello, si raccomanda la verifica dei documenti di accompagnamento degli animali.

Perché il campione sia il più rappresentativo possibile degli animali o prodotti oggetto di controllo, è possibile far riferimento alla tabella riassuntiva delle quantità minime da prelevare per ciascuna matrice, di seguito riportata.

I campioni devono essere accuratamente identificati, sigillati ed accompagnati da verbali correttamente compilati.

E' indispensabile porre la massima attenzione ad evitare qualsiasi contaminazione dei campioni prelevati e la possibile degradazione delle sostanze da ricercare. Per l'eventuale fotosensibilità delle sostanze, deve essere limitata il più possibile l'esposizione alla luce.

Devono essere rispettati adeguati livelli di sicurezza nel trasporto, nella conservazione e nella custodia dei campioni da parte degli organi prelevatori o del personale allo scopo incaricato.

E' preferibile che per ogni campione prelevato venga chiesta l'effettuazione di una sola analisi.

MATRICI

Le matrici devono essere quelle indicate nelle tabelle di programmazione del PRR e/o descritte in eventuali note di aggiornamento emanate dal Ministero.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Il prelievo di matrici diverse da quelle indicate dal PRR determina la non idoneità del prelievo, così come l'errata od incompleta compilazione del verbale di prelevamento.

In tali casi, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale non procederà all'analisi richiesta.

Modalità' di prelievo delle matrici previste dalle tabelle di programmazione del PRR

Urina

Devono essere prelevati 30/50 ml di urina per ciascuna aliquota.

In allevamento il campione va prelevato mediante cateterismo vescicale o con contenitori montati su aste. Non è ammesso l'utilizzo di "mutande zootecniche o mutande di raccolta".

Il contenitore montato sull'asta (pentolino) va ricoperto con sacchetto pulito di plastica monouso da cambiare per ogni animale campionato. Inoltre, il sacchetto di plastica va cambiato ogni volta in cui si contaminano con feci od altro materiale e qualora la minzione fosse insufficiente.

In macello il prelievo va eseguito direttamente dalla vescica con siringa sterile.

Non devono essere mescolate urine di animali diversi.

Non deve essere fatto uso di diuretici per evitare un'eccessiva diluizione dei metaboliti e/o dei principi attivi da ricercare nelle urine.

Il campione va posto immediatamente in contenitori rigidi di polipropilene (PP) o polietilene (PE), refrigerato e tenuto lontano dalla luce.

Nel più breve tempo possibile, va congelato per evitare modificazioni degli analiti (es. idrolisi dei coniugati in caso di controllo per il boldenone) e false negatività.

Siero/Plasma

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno **10 ml** di siero o plasma.

Per la preparazione del plasma, vanno prelevati 50-60 ml di sangue venoso utilizzando provette con anticoagulante (litio eparina) che vanno centrifugate a 5000 giri per 5 minuti. Il plasma così ottenuto va distribuito in provette sterili (siliconate) senza additivi che possano interferire con l'indagine analitica.

Per ottenere il siero, vanno utilizzate provette senza anticoagulante che vanno tenute in ambiente caldo fino all'avvenuta separazione del siero.

I campioni fortemente lipemici od emolizzati devono essere scartati.

E' bene verificare che il plasma sia limpido poichè i filamenti di fibrina, che danno opacità, interferiscono con gli accertamenti analitici.

I campioni possono essere conservati a +2/+8 °C per 1-2 giorni.

La conservazione per periodi più lunghi deve essere fatta a -20°C. I campioni non devono essere congelati e scongelati ripetutamente.

Tiroide

A causa dell'esiguità del suo peso, ciascuna tiroide va suddivisa in due aliquote di cui una destinata all'analisi di prima istanza ed una per l'analisi di revisione.

Entrambe le aliquote costituenti il campione devono essere inviate al laboratorio.

Bulbo oculare

Le aliquote del campione sono 2, ciascuna costituita da un bulbo oculare, di cui una destinata all'analisi di prima istanza e una per l'analisi di revisione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Entrambe le aliquote costituenti il campione devono essere inviate al laboratorio.
Si ricorda che gli occhi dei bovini superiori ai 12 mesi sono materiale di categoria I ai sensi del reg. 1069/09/CE.

Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene

Ciascuna aliquota deve essere costituita da 100g di tessuto.
Per il tessuto adiposo, è preferibile prelevare il grasso perirenale.

Pelo

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 2,5 g di pelo.
I campioni devono essere prelevati dal dorso di animali pigmentati, privilegiando le zone a più intensa pigmentazione.
Il prelevatore deve essere dotato di indumenti di protezione individuale, quali cappello, mascherina, camice e guanti monouso e deve utilizzare forbici pulite o rasoi monouso.
Dopo ogni prelievo, vanno messe in atto le opportune procedure di decontaminazione dei materiali (forbici, rasoi).

Latte

Ogni aliquota deve essere costituita da 200 ml di latte.
Deve essere prelevato esclusivamente latte crudo in allevamento, a livello di cisterna.

Uova

Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 6 uova per le uova di gallina e da almeno 12 uova per le uova di quaglia.
I campioni devono essere effettuati a livello di allevamento, di centro di raccolta/imballaggio o nella fase di ingresso negli stabilimenti di lavorazione di ovoprodotti, purché, ai sensi della normativa vigente, ne sia possibile individuare l'allevamento di origine.
Anche per il 2018 il prelievo di campioni di uova in azienda per la ricerca di diossine e PCB deve essere effettuato esclusivamente in allevamenti a terra (esclusi quelli per autoconsumo).

Miele

Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 100g.
Il campionamento prevede il prelievo di miele contenuto nei favi di melario, direttamente dall'arnia, presso l'allevamento.
E' possibile effettuare anche prelievi nei laboratori di smielatura, purché, ai sensi della norma vigente, sia possibile individuare l'allevamento di origine.

Acqua di abbeverata, alimenti per animali

Le quantità da prelevare per ogni aliquota sono: 500ml per l'acqua di abbeverata; 500g per i mangimi; 200ml per latte ricostituito e brode.

Per le modalità di prelievo si fa riferimento al D.M. 20 aprile 1978 (Direttiva 76/371/CEE) ed al Regolamento (CE) N. 152/2009 e s.m..



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'acqua di abbeverata deve essere prelevata direttamente dalle vasche di abbeveraggio o dai dispositivi messi a disposizione dell'animale.

Il latte ricostituito deve essere prelevato dal miscelatore alla fine della lavorazione o dai secchi o circuiti di somministrazione. Per dimostrare eventuali aggiunte di sostanze illecite prelevare contemporaneamente anche un campione di latte in polvere direttamente da sacco chiuso.

A seguito del prelievo di campioni di mangimi ed acqua di abbeverata non deve essere sospesa l'alimentazione e l'abbeverata degli animali con i prodotti oggetto di analisi.

In caso di sospetto di trattamento illecito, i campioni vanno prelevati dal miscelatore aziendale o dello stabilimento e dalle attrezzature utilizzate per la preparazione e la somministrazione di alimenti (carri, secchi, betoniere) anche raschiando le superfici per rimuovere i residui di alimento.

Volatili da cortile, conigli e selvaggina di piccola taglia

Le aliquote delle diverse matrici devono essere costituite dalla quantità in grammi o in millilitri fin qui indicate.

Nel prelievo di qualsiasi matrice da piccoli animali si può procedere alla costituzione di un pool a partire da diversi animali appartenenti alla stessa partita, fino a raggiungere la quantità necessaria; quindi si esegue una omogeneizzazione del campione così composto e successivamente lo si divide in aliquote omogenee.

Appare utile puntualizzare il fatto che il campione deve essere costituito dalla matrice prevista dalle tabelle di programmazione e non da carcasse intere.

Il campionamento in allevamento potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il prelievo delle opportune matrici.

Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, è possibile prelevare le matrici richieste da un numero di soggetti estrapolato dalla tabella riassuntiva delle quantità minime da prelevare per ciascuna matrice.

Relativamente alla selvaggina allevata (esclusa la selvaggina allevata a scopo ornamentale) i prelievi verranno effettuati sulla selvaggina da penna.

Acquacoltura

Ogni aliquota deve avere il peso minimo di 250g.

L'unità campionaria deve essere composta da diversi pesci frammentati, da cui si ricavano le aliquote.

Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, l'unità campionaria può essere composta da un numero di esemplari estrapolato dalla tabella di Numerosità Campionaria.

L'analisi si effettua sul materiale omogeneizzato e il risultato sarà quindi unico per la sostanza ricercata.

I campioni prelevati per la ricerca di sostanze appartenenti alla Categoria A vanno eseguiti unicamente in allevamento. Quelli per la ricerca delle sostanze appartenenti alla categoria B possono essere eseguiti anche in stabilimenti di trasformazione o a livello di vendita all'ingrosso, su pesci freschi a condizione di poter risalire all'azienda di origine, purchè sia rispettato il requisito comunitario di campionare "un minimo del 10% dei luoghi di produzione registrati". In tale caso la ASL dovrà relazionare all'Assessorato i campionamenti effettuati, indicando appunto il raggiungimento del campionamento del 10 % dei luoghi di produzione registrati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
 ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Tabella riassuntiva delle quantità minime da prelevare per ciascuna matrice

<i>Matrice</i>	<i>Quantità Minima per aliquota</i>	<i>Campione Globale (in caso di campione ai sensi del DPR 327/80)</i>
Urina	30/50ml	150/250 ml
Siero/Plasma	10 ml	50 ml
Grasso, Muscolo, Fegato	100 g	500 g
Rene	100 g	l'intero rene (entrambi in ovini e vitelli giovani)
Bulbo oculare	1 bulbo	entrambi i 2 bulbi
Tiroide	mezza tiroide	l'intero organo
Pelo	2,5g	13 g
Latte crudo, latte trattato	200 ml	1 lt
Uova	6 uova	30 uova
Miele	100g	500g
Latte ricostituito, brode	200 ml	1 lt
Medicinali veterinari prefabbricati su supporto liquido	20-25 ml	100-125 ml
Premiscele medicate premiscele di additivi	20-25 g	100-125 g
Mangimi, acqua	500 g/ml	2,5 kg (2,5lt)

N.B.: per le ricerche particolari, quantità e numero di aliquote e modalità di prelievo devono corrispondere a quanto riportato negli specifici capitoli.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

CONTENITORI E SIGILLI

Il campione PRR può essere accettato e processato dal laboratorio solo se le matrici sono integre e conservate in modo da preservare l'analita, le aliquote sono contenute in contenitori integri e conformi a quanto di seguito indicato, correttamente identificate e sigillate, conservate in modo appropriato ed accompagnate dal Verbale di prelievo PRR chiaramente e correttamente compilato.

Le modalità di confezionamento del campione PRR devono garantire la massima protezione (inviolabilità) mediante procedure di chiusura e sigillatura che non possano essere manomesse.

Per le matrici solide devono essere utilizzati sacchetti di plastica impermeabili adatti a sopportare temperature di congelamento.

I mangimi solidi vanno conservati in contenitori in plastica al fine di mantenere le condizioni di umidità al momento del prelievo.

Tali sacchetti contenenti il campione vengono poi sigillati entro contenitori inviolabili, o, in subordine, in buste di cartone rinforzato e plastificate all'interno.

Per le matrici liquide vanno utilizzati idonei contenitori di plastica per uso alimentare a doppio tappo (tappo a pressione interno più tappo a vite esterno), con apposito occhiello tra tappo a vite e corpo del contenitore in cui far passare il filo su cui viene apposto il sigillo.

E' opportuno inserire tali contenitori in altri contenitori con caratteristiche di inviolabilità, o, in subordine, in buste di cartone rinforzato e plastificate all'interno, a loro volta sigillate.

Per i campioni di siero e plasma è obbligatorio utilizzare provette di vetro siliconato.

Per garantire la completa inviolabilità della provetta, una volta chiusa con il tappo, si suggeriscono le tre seguenti modalità:

- 1) inserire la provetta con tappo in un contenitore di plastica a doppio tappo e sigillare, come descritto nel paragrafo precedente;
- 2) in alternativa, fissare il tappo al corpo della provetta, utilizzando nastro adesivo su cui sia possibile apporre le opportune firme in modo indelebile, nel seguente modo: fissare il tappo al corpo della provetta con due segmenti di nastro adesivo di circa 10 cm che si incrociano ortogonalmente sull'apice del tappo e danno luogo a 4 estremità presenti longitudinalmente sul corpo della provetta, intervallate una ogni 90°. Con un terzo segmento di nastro adesivo, eseguire un anello che copra la circonferenza della provetta, in modo che le estremità dell'anello si sovrappongano per almeno 1 cm. Tale anello deve essere apposto in modo da inglobare a copertura, sotto di sé, tutte e 4 le estremità longitudinali dei segmenti di nastro adesivo con cui è stato fissato il tappo, lasciando fuoriuscire per ognuna delle 4 estremità una coda di nastro di almeno 1 cm. Apporre la firma del prelevatore in corrispondenza di ognuna delle sovrapposizioni di nastro adesivo, in modo che la firma stessa risulti sempre sovrapposta su ognuno dei differenti segmenti, e cioè:
 - a livello di incrocio dei segmenti sul tappo;
 - a livello di sovrapposizione dell'estremità del nastro posto ad anello sulla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

circonferenza della provetta;

- in corrispondenza di ogni sovrapposizione tra nastro ad anello e segmenti longitudinali con cui è stato fissato il tappo.

Inserire le provette in un contenitore inviolabile od in subordine in busta di cartone rinforzato e plastificata, munita di appositi sigilli;

3) in alternativa, utilizzare etichette adesive antistrappo provviste di codice identificativo, disponibili in commercio, in grado di sigillare il tappo con il corpo della provetta.

Il sigillo in piombo deve recare ben impresso il sigillo dell'ASSL e tutti gli estremi identificativi.

Va evitato l'uso di contenitori di plastica rigida (es. barattoli per l'analisi delle urine ad uso umano) che si fessurano facilmente alle temperature di congelazione e che hanno la chiusura del tappo esclusivamente a pressione.

Inoltre, va evitato l'uso di sacchetti di plastica su cui apporre direttamente il sigillo e che contengano più aliquote appartenenti a campioni differenti. Infatti, grazie alla flessibilità dell'involucro, è possibile manomettere le aliquote senza compromettere l'integrità del sigillo.

Le buste di cartone sigillate mediante fermagli metallici non garantiscono a lungo l'integrità del sigillo che facilmente pur staccarsi dal cartone.

Sulla busta vanno riportati in modo indelebile i dati identificativi del campione, evitando l'uso di pennarelli il cui inchiostro si diluisce a contatto con l'acqua o l'umidità.

Infine, si intende richiamare l'attenzione in merito ai requisiti indispensabili per valutare l'integrità del campione.

Non sono ritenuti integri ai fini delle analisi campioni con le seguenti caratteristiche:

- sia possibile sfilare e riapporre il sigillo dal contenitore senza violarne l'integrità (es. sigillo apposto su sacchetti di plastica, sfruttando la deformabilità dell'involucro). Si fa notare come il sigillo di piombo debba essere applicato in modo tale da impedire che, dietro somministrazione di calore al sigillo e sua conseguente dilatazione, risulti possibile sfilare lo stesso dal nastro;
- il contenuto del campione risulti parzialmente o totalmente fuoriuscito dal contenitore;
- sia possibile manomettere i contenitori interni, senza violare l'integrità del sigillo (es. flaconi con il tappo a pressione, inseriti in contenitori con pareti flessibili e trasparenti, che permettano di togliere il tappo, travasare eventuali contenuti da flacone a flacone e riapporre il tappo);
- il contenitore risulti lacerato o perforato, nonostante l'integrità del sigillo.

Va evidenziato che i materiali per la sigillatura ed identificazione dei campioni fin qui descritti non assicurano l'identità e l'integrità dei campioni e possono essere causa di contenzioso.

Pertanto, si raccomanda l'adozione di buste antimanomissione.

CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

I campioni non vanno capovolti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Quando non diversamente specificato, i campioni devono essere congelati e consegnati al laboratorio d'analisi entro 2 giorni lavorativi dal prelievo; i campioni possono essere trasportati in regime di refrigerazione qualora pervengano al laboratorio entro 6 ore dal momento del prelievo.

Campioni non idonei

L'IZS compila la scheda di non idoneità (sulla base del modello riportato di seguito) e segnala il caso alla Regione ed alla ASSL di competenza, nel caso in cui il campione, all'atto dell'accettazione, corrisponda ad almeno uno dei seguenti casi:

- non è conforme a quanto previsto dalle Buone Pratiche di Campionamento;
- è accompagnato da un verbale non specifico per il PRR o non correttamente compilato;
- è stato prelevato da più di due giorni lavorativi.

La scheda di non idoneità del campione va compilata anche nel caso in cui un campione regolarmente accettato si dimostri, all'atto della lavorazione, non idoneo all'accertamento analitico per cause chiaramente imputabili ad un errato campionamento.

A seguito di tali segnalazioni di non idoneità, la Regione attiva procedimenti specifici sui prelevatori ad evitare il ripetersi dell'inconveniente.

In tali casi la ASSL dovrà provvedere necessariamente a rieffettuare il campionamento previsto dalla programmazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SCHEDA DI NON IDONEITÀ DEI CAMPIONI

SCHEDA DI NON IDONEITÀ DEI CAMPIONI

All'ATS
CA della ASSL.....
All'Assessorato.....

IZS..... SEZIONE

Il campione:

PRELEVATO DA: ASSL Distretto

Verbalizzante.....

IN DATA:

ESTREMI DEL VERBALE DI PRELIEVO (ALLEGATO IN COPIA):

.....

CONFERITO DA:

IN DATA:

NON PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO AD ANALISI

risultando non idoneo per i seguenti motivi

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data

Firma



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

VERBALE DI PRELIEVO PRR

Tutti i campioni prelevati in attuazione del PRR (di tipo Piano, Extrapiano e Sospetto) devono essere accompagnati dal verbale di prelievo PRR.

Per il 2018 è stato previsto un nuovo verbale di prelievo in linea con le indicazioni della Commissione Europea e dell'EFSA. Tale verbale entra in vigore dal 1° gennaio 2018 e sostituisce totalmente quello previsto per gli anni passati. **Si sottolinea che solo i campioni accompagnati dal verbale previsto per il 2018 potranno essere accettati e considerati validi.**

Nella sezione dell'Anagrafe Zootecnica Nazionale del portale dei Sistemi Informativi Veterinari (<https://www.vetinfo.sanita.it/>), menù "Stampa modelli" è disponibile la funzione per la stampa del modello precompilato del verbale di prelievo PNR che consente di stampare direttamente i dati anagrafici riferibili al macello e/o allevamento sede di prelievo.

Tale strumento risulta indispensabile non soltanto per una compilazione più veloce e accurata del modello ma anche per limitare eventuali errori di compilazione e facilitare, quindi, i laboratori nella fase di accettazione dei campioni inviati.

Pertanto si raccomanda l'utilizzo di tale funzionalità che potrà anche contribuire a ridurre l'insorgenza di eventuali contenziosi connessi ad una non chiara identificazione dell'azienda/allevamento o del macello/stabilimento interessati dall'attività di controllo.

Il verbale PRR non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse dall'attuazione del PRR, per esempio per controlli ufficiali in fase di commercializzazione degli alimenti, né per i controlli disposti dagli Uffici Periferici del Ministero, ecc.

La compilazione del verbale deve essere eseguita in modo chiaro ed accurato; tutte le voci di seguito elencate devono essere obbligatoriamente indicate.

Qualora non sussistano particolari esigenze che motivino la ricerca di una specifica molecola, è opportuno che la richiesta di analisi venga formulata ricorrendo alle denominazioni dei gruppi di sostanze presenti nelle tabelle di programmazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

VERIFICHE PROCEDURALI OPERATIVE

E' opportuno verificare che, all'atto del campionamento mirato, sia stata fatta attenzione al rispetto dei seguenti punti:

- **in allevamento:**
 - scelta delle partite da campionare secondo i rischi e le tipologie di trattamento;
 - successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
 - identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso, età);
 - informazione del responsabile dell'allevamento sulle finalità e modalità del prelievo;
 - esecuzione del prelievo con materiale idoneo previo avviso al proprietario degli animali della facoltà di assistere alle operazioni di campionamento, direttamente o tramite un suo delegato di fiducia, in tempi compatibili con l'esecuzione degli stessi. Assolti tali adempimenti, l'Autorità competente può dar corso alle attività di campionamento, anche in assenza del proprietario o di un suo delegato. Dell'assolvimento degli obblighi procedurali di cui sopra deve essere fatta menzione nel verbale di prelievo. Resta inteso che i controlli, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 158/2006, vanno eseguiti senza preavviso;
 - prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
 - messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a differenti animali;
 - corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
 - sigillatura del campione in presenza del proprietario o responsabile degli animali, facendo presente che egli ha facoltà di apporre un proprio sigillo in aggiunta a quello ufficiale;
 - richiesta di eventuali dichiarazioni da mettere a verbale da parte del proprietario/responsabile, in particolare riguardo a: provenienza degli animali (ai fini dell'evasione IVA), trattamenti farmacologici pregressi o in atto, destinazione degli animali (intermediari, macelli).
- **al macello:**
 - corretta scelta delle partite, nel corso della visita ante-mortem, secondo le tipologie più a rischio di trattamento;
 - successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
 - identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso vivo alla macellazione);
 - informazione del responsabile del macello sulle finalità e le modalità del prelievo;
 - corretta identificazione, lungo la catena di macellazione, delle mezzene e dei visceri appartenenti agli animali prescelti;
 - esecuzione del prelievo con materiale idoneo. Resta inteso che i controlli, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 158/2006, vanno eseguiti senza preavviso;
 - prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
 - messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a diversi animali;
 - corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
 - esame ispettivo per evidenziare modifiche anatomopatologiche dovute a trattamenti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

farmacologici, fra cui: atrofia del timo nei vitelli (cortisonici); esame della trachea (β -agonisti) (si ricorda che l'esame della trachea deve essere effettuato quando la corata non è ancora appesa al gancio oppure solo se appesa con apposito cordino a livello della biforcazione tracheale); fragilità/friabilità delle costole (cromo); misurazione del pH della carne a 45 minuti (β -agonisti).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

METODI E TEMPI DI ANALISI

Si invita l'IZS ad effettuare le analisi previste dal PRR in via prioritaria.

I tempi di risposta, per le sostanze appartenenti alla categoria A non devono superare, orientativamente, i 10 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici che andranno, comunque, effettuati in via prioritaria ed i cui tempi di massima devono essere comunicati all'organo prelevatore.

Tempi di risposta rapidi vanno garantiti, in particolare, per la ricerca di sostanze vietate, nelle situazioni di emergenza e nei casi in cui vi siano animali o prodotti sottoposti a sequestro in attesa dell'esito analitico.

Per le sostanze appartenenti alla categoria B, i tempi analitici non devono superare i 30 giorni lavorativi, ad eccezione di quei campioni che necessitano il trasferimento ad altro laboratorio.

Si rammenta che i tempi di analisi sono inseriti come indicatore per la certificazione dei flussi informativi veterinari del Tavolo LEA. Pertanto, si raccomanda il rispetto della predetta tempistica.

In caso di non conformità all'esame di screening per le sostanze vietate, l'IZS deve darne immediata comunicazione, nelle more dell'esame di conferma, all'organo prelevatore (ASSL) e ai competenti uffici di coordinamento regionale.

Le informazioni potranno essere anticipate via e-mail, in particolar modo per quanto attiene gli animali e i prodotti sotto sequestro, a cui farà comunque seguito la trasmissione ufficiale.

Le analisi devono essere effettuate esclusivamente con metodi validati e accreditati.

Pertanto, il laboratorio dell'IZS che non disponga di un metodo validato e accreditato per la ricerca richiesta, si farà carico di trasferire il campione al laboratorio in grado di effettuare l'analisi.

Qualora il laboratorio dell'IZS non sia in grado di effettuare l'analisi dei campioni conferiti, essa sarà eseguita presso un altro IZS o altro laboratorio individuato dal Ministero.

Qualora il laboratorio dell'IZS disponga del metodo validato e accreditato per la sola analisi di screening, provvederà ad effettuare in sede tale analisi e, in caso di positività, disporrà il trasferimento del campione ad altro laboratorio per l'analisi di conferma.

Lo scambio di campioni tra Istituti e l'analisi per la ricerca di sostanze vietate e/o non autorizzate, anche su campioni provenienti da altro Istituto, devono essere effettuati con la massima sollecitudine e devono garantire l'emissione del rapporto di prova nel minor tempo possibile.

Le tabelle di programmazione riportano le sostanze/gruppi da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di screening e di conferma, il livello minimo di prestazione analitica/limite di rilevabilità ed il limite d'azione. Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR a seguito di decisioni comunitarie o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Il livello minimo di prestazione analitica/limite di rilevabilità, indicato nelle tabelle, corrisponde ai valori di CC β dei metodi di screening che tutti i laboratori sono in grado di garantire, in base a quanto previsto dalla Decisione 2002/657/CE.

Per gli elementi chimici (es. piombo e cadmio) il livello minimo di prestazione analitica corrisponde al Limite di Rivelazione (LOD) previsto tra i Criteri di prestazione nel Reg. (UE) N. 836/2011 e s.m..

Per quanto riguarda i PCDD/F, i DL-PCB e i NDL-PCB, secondo quanto riportato nel Reg. (UE) n. 589/2014 e nel Reg. (UE) n. 709/2014, il limite di quantificazione riferito ai "parametri somma" non è superiore:

- a 1/5 del livello massimo per il WHO-TEQ upperbound dei PCDD/F;
- a 1/5 del livello massimo per il WHO-TEQ upperbound dei PCDD/F + DL-PCB;
- 1/3 del livello massimo per la somma upperbound dei 6 PCB indicatori.

Il limite d'azione è espresso come:

- *presenza*, nel caso in cui non esistano specifici limiti di legge;
- riferimenti legislativi relativi a:
 - *limiti massimi residuali* per i medicinali veterinari autorizzati e antiparassitari;
 - *tenori massimi* di contaminanti ambientali e coccidiostatici e istomonostatici;
 - *limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR)* per le sostanze vietate per le quali specifiche norme europee hanno stabilito dei limiti (cloramfenicolo, verde malachite, metaboliti dei nitrofurani e medrossiprogesterone acetato);
 - *limiti* fissati da normative nazionali.

Per quelle ricerche previste dalla direttiva 96/23/CE (es. elementi chimici in latte, miele, selvaggina cacciata, conigli, ecc.) per le quali non esistono specifici limiti di legge, l'attività è da intendersi come attività di monitoraggio di taluni contaminanti ambientali.

Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR a seguito di decisioni comunitarie o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche.

In ogni caso, si sottolinea la necessità che gli II.ZZ.SS. indichino sempre i singoli valori riscontrati, anche quando inferiori ai limiti previsti oltre al giudizio di conformità/non conformità del campione.

Quando venga richiesta la ricerca di una categoria di sostanze (es. cortisonici), gli II.ZZ.SS. specificheranno la singola molecola riscontrata, indicandone la quantità rilevata.

In tutti i casi in cui siano effettuate sia analisi di screening che di conferma, la non conformità indicata deve essere relativa all'analisi di conferma.

I metodi di screening adottati devono comunque avere limiti di rivelazione compatibili con i limiti massimi di residuo consentiti e devono essere in grado di rilevare le molecole secondo i criteri previsti dalla normativa (Dec. 657/2002).

Nell'ambito del PRR possono essere adottati altri metodi per l'analisi di screening e di conferma (es. LC-MS, LC-MS-MS), purché i parametri di tali metodi siano confrontabili con quelli previsti dal PRR e comunque siano compatibili con i livelli minimi di prestazione indicati nelle tabelle.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ricerca di sostanze antibatteriche (Gruppo B1) nel Miele

Anche per il 2018, si confermano per il miele le procedure previste dal PNR 2010, dettate dal parere del Consiglio Superiore di Sanità del 13 febbraio 2008.

La Tabella seguente riporta “le concentrazioni rilevabili da tutti i laboratori con un livello di fiducia statisticamente accettabile”. Tali concentrazioni o limiti di rilevabilità rappresentano le prestazioni minime che i laboratori devono garantire nell’ambito delle attività di controllo.

Gruppo/Molecole	Limite rilevabilità (screening)	Limite rilevabilità (conferma)
<i>Sulfamidici</i>	<i>10 µg/kg</i>	<i>5 µg/kg</i>
<i>Tetraciclina</i>	<i>10 µg/kg</i>	<i>5 µg/kg</i>
<i>Macrolidi</i>	<i>5 µg/kg</i>	<i>5 µg/kg</i>
<i>Amminoglicosidi</i>	<i>5 µg/kg</i>	<i>1.3-1.6 µg/kg</i>

Eventuali aggiornamenti circa il limiti di rilevabilità saranno tempestivamente comunicati durante il periodo di attuazione del piano stesso.

Il valore inserito nella colonna Limite azione nelle tabelle di programmazione allegate al presente piano è da intendersi come “il livello per la dichiarazione di non conformità”.

ANALISI DI REVISIONE

Ai sensi del decreto del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità del 23 luglio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28 agosto 2009, il servizio di analisi di revisione può essere reso dall'Istituto Superiore di Sanità solo dietro versamento per ogni singolo campione.

Il versamento va effettuato dal richiedente mediante conto corrente o versamento sull'apposita contabilità speciale intestata all'Istituto Superiore di Sanità, indicando in causale gli estremi del prelevamento e la richiesta di revisione.

Si raccomanda all'Ente prelevatore, in sede di ricevimento della domanda di revisione di verificare la congruità del versamento e la corretta intestazione di contabilità con quanto stabilito dal sopracitato decreto e di subordinare l'accettazione dell'istanza di revisione all'eventuale integrazione/rettifica del versamento.

Il campione deve essere inviato all'Istituto Superiore di Sanità per l'espletamento della revisione d'analisi unitamente a tutta la documentazione completa di verbale di prelevamento, certificato d'analisi e ricevuta di versamento.

Tutte le comunicazioni e richieste di analisi aventi come oggetto il controllo dei residui di farmaci ed anabolizzanti negli alimenti di origine animale e dei farmaci e dei contaminanti negli alimenti zootecnici da inviare all’Istituto Superiore di Sanità, dovranno essere indirizzate a:

Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, n. 299
00161 Roma



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

GIUDIZIO DI REGOLARITA'/IRREGOLARITA' A SEGUITO DEI RISULTATI ANALITICI

Il dato analitico fornito dal laboratorio costituisce solo una delle diverse informazioni che concorrono alla definizione del giudizio di regolarità/irregolarità del caso in esame. Infatti, tale giudizio deriva da un insieme di valutazioni ed accertamenti, anche di tipo documentale.

In particolare, va considerato che:

- Il d. lgs. n. 158/2006 definisce il trattamento illecito come "l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti" e prevede l'obbligatorietà della registrazione dei trattamenti su appositi registri. Pertanto, va posta particolare attenzione anche nei casi in cui, per molecole il cui uso è autorizzato, ad esempio i cortisonici, si evidenzia un esito analitico non negativo, anche se a livelli inferiori al LMR in matrice fegato o la presenza in matrice urine, in assenza della dovuta registrazione del trattamento;
- Il riscontro di sostanze non autorizzate in campioni di alimenti e acqua di abbeverata in fase di somministrazione ed in campioni di acqua di cattura dei prodotti di acquacoltura rappresenta di per sé prova dell'avvenuto trattamento illecito. Pertanto, tutti gli animali che hanno avuto accesso a tali matrici sono da considerare positivi (cfr. nota Ministero della Salute prot. 28057/P del 1° agosto 2006).

In caso di risultato analitico positivo, i Servizi veterinari devono avviare tutte le misure necessarie descritte nel d. lgs. n. 158/2006 (di seguito sono richiamati gli articoli di riferimento) e nelle Linee guida applicative del predetto decreto (nota Ministero della Salute prot. n. DGISAN/P del 4 marzo 2013), in maniera tempestiva al fine di garantire il rispetto dell'elemento "sorpresa" anche nei controlli ufficiali successivi al riscontro di non conformità.

E altresì importante trasferire senza indugio il rapporto di prova qualora la non conformità sia riferibile ad animali e prodotti di origine animale proveniente da allevamenti o impianti posti sotto la competenza di altre ASL e/o Regioni/PP.AA.

Le procedure sopra descritte, sostituiscono la nota Ministero della Salute prot. n. DGISAN/40441/P del 3 ottobre 2013.

Inoltre, va attivato il sistema di rintraccio della carcassa/prodotto campionato, attivando le procedure di ritiro o richiamo ed effettuando successivi campionamenti.

Trattamenti illeciti

Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito devono essere avviate indagini nell'allevamento di provenienza degli animali e negli allevamenti funzionalmente o amministrativamente collegati (art. 18.1b).

Qualora si constati un trattamento illecito (art. 22) si dispone inoltre il sequestro degli allevamenti sottoposti alle indagini e si procede al prelievo di campioni ufficiali su una percentuale significativa di animali appartenenti allo stesso gruppo, o ad altro gruppo nella fase



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

produttiva più prossima a quella dell'animale risultato positivo, applicando la tabella "Numerosità campionaria" di seguito riportata.

TABELLA DI NUMEROSITÀ CAMPIONARIA

La tabella è ottenuta applicando la formula di Cannon & Roe sulla base dei seguenti parametri:

Livello di Confidenza (LC) = 99%

Prevalenza attesa o Limite di prevalenza rilevabile = 20%

dimensione della partita	dimensione del campione
1-7	tutti i soggetti
8	7
9-11	9
12-16	11
17-23	13
24-35	15
36-62	17
63-178	19
179-infinito	21

Qualora a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell'art. 22 sia confermato un trattamento illecito, l'autorità competente dispone l'immediato abbattimento, in loco o nello stabilimento di macellazione, degli animali riconosciuti non conformi e ne ordina l'invio ad uno stabilimento autorizzato ai sensi del Reg. 1069/09/CE.

Se è confermato il trattamento illecito con positività di almeno la metà dei campioni, devono essere abbattuti tutti gli animali sospetti presenti in azienda (Art. 25.3).

Per un periodo successivo di almeno dodici mesi l'azienda o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso per la ricerca dei residui (Art. 25.4).

Controlli ufficiali supplementari per rivelare l'origine della sostanza oggetto di non conformità devono altresì essere disposti nelle aziende o negli stabilimenti (produttori di farmaci, di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali.

Superamento dei Limiti Massimi di Residui

In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art. 23) deve essere effettuata un'indagine nell'azienda di origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a tutela della salute pubblica.

In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il Servizio Veterinario assicurerà un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa dei risultati delle analisi.

Superamento del LMR per farmaci veterinari autorizzati in campione eseguito in stabilimento di macellazione da specie sottoposte usualmente a trattamento di massa.

A seguito di esito non conforme di un campionamento per la ricerca di farmaci veterinari eseguito su un'unica carcassa o su pool di carcasse di animali, appartenenti a specie usualmente sottoposte a trattamento di massa, occorre procedere al ritiro dal consumo della/e carcassa/e e degli eventuali prodotti derivati ancorché miscelati con altri prodotti, in conformità dell'articolo 14 del Reg. (CE) n.178/2002 e del DLgs n. 158/2006. E' pertanto auspicabile che in fase di prelevamento l'autorità competente disponga il vincolo della/e carcassa/e oggetto del campionamento o sia data corretta informazione agli impianti di macellazione, in merito alla necessità di adottare le opportune misure per evitare o limitare i problemi legati al ritiro dei prodotti interessati.

A seguito della non conformità deve essere eseguito un immediato intervento di farmacovigilanza nell'allevamento di provenienza degli animali. Le risultanze di tale attività vanno rendicontate all'autorità sanitaria competente sul macello entro 72 ore dalla comunicazione del riscontro di non conformità. Nel caso in cui non vi siano evidenze oggettive che il trattamento sia stato effettuato solo sul capo campionato, l'esito analitico del campione prelevato al macello dà luogo ad attivazione del sistema di allerta, con il ritiro delle carni provenienti dagli animali appartenenti alla intera partita/lotto di macellazione, senza procedere ad ulteriori accertamenti analitici, e tali carni non possono essere destinati al consumo umano.

Tenendo conto dei recenti orientamenti comunitari in materia di allerta, qualora le carni ottenute dalla partita/lotto interessato dall'allerta siano state lavorate con altri prodotti conformi prima della data di emissione del referto sfavorevole, l'autorità competente può destinarli al consumo umano, previa valutazione che tenga conto della percentuale di inclusione delle carni appartenenti alla partita/lotto oggetto dell'allerta, calcolata sulla materia prima.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

FLUSSO INFORMATIVO

La trasmissione al Ministero dei dati e di tutte le informazioni relative all'attuazione del PNR 2018 avviene mediante l'utilizzo del nuovo sistema dedicato in NSIS/NuovoPNR, attraverso il formato SSD2, secondo le indicazioni della Commissione Europea e dell'EFSA.

Il riscontro di ogni non conformità deve essere comunicato immediatamente dagli II.ZZ.SS., oltre che all'organo prelevatore (ATS-ASSL), anche al Ministero, via PEC. Gli II.ZZ.SS. devono, inoltre, provvedere all'inserimento tempestivo, nel nuovo sistema dedicato in NSIS/NuovoPNR, dei dati concernenti le non conformità riscontrate.

Le Aziende ASSL devono dare comunicazione immediata alla Regione di ogni non conformità, curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico.

Per la rendicontazione dei dati del primo semestre 2018 sono previste le seguenti tempistiche:

1) dal 1° al 30 giugno 2018: trasmissione al Ministero, da parte degli IIZZSS attraverso la nuova funzionalità dedicata del sistema NSIS, dei dati relativi ai campionamenti dei primi 5 mesi del 2018 con il nuovo tracciato. I campionamenti relativi al mese di giugno potranno essere caricati appena disponibili e comunque non oltre il 31 luglio. Con le stesse tempistiche avverrà la trasmissione da parte delle Regioni/P.A. delle informazioni relative ai casi di non conformità (azioni di follow-up, valutazioni finali, ecc.).

2) 31 luglio 2018: validazione delle Regioni/P.A. (puntuale per le non conformità, massiva per le conformità).

Potrà essere previsto un congruo periodo per testare le nuove modalità nel mese di maggio 2018.

Per il secondo semestre 2018 gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali dovranno provvedere al caricamento bimestrale dei dati.

Gli Assessorati devono controllare i dati inseriti nel sistema informatico NSIS/ NuovoPNR dagli II.ZZ.SS. e inserire le informazioni relative ai casi di non conformità, per quello che riguarda le azioni intraprese e le conclusioni della valutazione.

Affinchè si disponga degli elementi necessari da inserire nel nuovo sistema dedicato NSIS/NuovoPNR le ASSL devono corredare le comunicazioni, inviate al Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, delle non conformità riscontrate con il consueto questionario sulle attività conseguenti al riscontro di non conformità, che comprenda almeno le informazioni presenti nel formato riportato nel presente piano, compilato per la parte di competenza

Nei casi in cui la non conformità sia riferibile ad animale o prodotto proveniente da altra Regione o Provincia Autonoma, quest'ultima deve inserire le informazioni relative alle attività intraprese presso l'azienda di origine o di provenienza dell'animale o del prodotto.

La validazione delle informazioni nel sistema NSIS/NuovoPNR deve essere effettuata nel rispetto delle scadenze di seguito riportate, avendo a disposizione tutti i necessari elementi di giudizio.

La validazione massiva dei dati deve essere effettuata:

- entro il 31 luglio 2018 per il primo semestre 2018;
- entro il 28 febbraio 2019 per l'intero 2018.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

La validazione dei dati relativi all'intero anno di applicazione del PNR rende i dati definitivi ed imm modificabili.

Solo i dati validati dagli Assessorati sono considerati ufficiali e quindi utilizzabili per l'elaborazione, la diffusione e la trasmissione alla Commissione Europea e all'EFSA.

Per adempiere a quanto dovuto, il Ministero raccoglie ed elabora i dati e le informazioni che pervengono dal territorio. Pertanto è essenziale che a tutti i livelli si presti particolare attenzione all'esattezza, alla completezza ed alla puntualità della trasmissione dei dati.

Si rammenta che la trasmissione completa delle informazioni relative ai casi di non conformità attraverso il nuovo sistema dedicato NSIS/NuovoPNR rappresenta un indicatore per la certificazione dei flussi informativi veterinari del Tavolo LEA. Pertanto, si raccomanda il pieno rispetto delle procedure sopra riportate.

QUESTIONARIO SULLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ

Per tutti i casi di non conformità validati, l'Assessorato deve disporre dei questionari inviati dalle Aziende ASSL con i dettagli delle conseguenti attività svolte.

Per le indagini che fossero ancora in corso, tale situazione va segnalata nel questionario.

E' necessario che nel questionario venga fatto chiaro riferimento al preventivo monitoraggio con metodo istologico, qualora la specifica non conformità sia ad esso correlabile.

Di seguito si riporta il questionario nel formato da utilizzare, corredato di note esplicative.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

ALL. ALLA DET. N. 1446 DEL 21/12/2017

**PIANO NAZIONALE RESIDUI
QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA' CONSEQUENTI A NON CONFORMITÀ
PRIMA PARTE (RISCONTRO DI NON CONFORMITÀ)**

Regione _____ **Azienda ASSL** _____
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON CONFORMITÀ RILEVATA

1	Numero verbale prelievo	IZS che ha effettuato l'analisi	Numero registro IZS
2	Data prelievo campione	Sostanza riscontrata	A seguito di monitoraggio istologico sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
3	Matrice prelevata <input type="checkbox"/> Muscolo <input type="checkbox"/> Latte <input type="checkbox"/> Miele <input type="checkbox"/> Siero <input type="checkbox"/> Urina <input type="checkbox"/> Tiroide <input type="checkbox"/> Fegato <input type="checkbox"/> Milza <input type="checkbox"/> Tessuto adiposo <input type="checkbox"/> Uova <input type="checkbox"/> Plasma <input type="checkbox"/> Alimento a uso zootecnico <input type="checkbox"/> Altro _____		
4	Specie/prodotto <input type="checkbox"/> Bovino <input type="checkbox"/> Suino <input type="checkbox"/> Ovi-caprino <input type="checkbox"/> Equino <input type="checkbox"/> Avicolo <input type="checkbox"/> Conigli <input type="checkbox"/> Selvaggina d'allevamento <input type="checkbox"/> Selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Latte <input type="checkbox"/> Uova <input type="checkbox"/> Miele <input type="checkbox"/> Acquacoltura <input type="checkbox"/> Trote <input type="checkbox"/> Anguille <input type="checkbox"/> Specie eurialine		
5	Categoria <input type="checkbox"/> Vitelli <input type="checkbox"/> Vitelloni <input type="checkbox"/> Vacche ingrassate per produzione carne <input type="checkbox"/> Equini con più di 2 anni <input type="checkbox"/> Equini con meno di 2 anni <input type="checkbox"/> Altro _____		
6	Luogo del prelievo <input type="checkbox"/> Allevamento <input type="checkbox"/> Macello <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Caccia Tempo di permanenza del capo nell'allevamento di origine _____		

INFORMAZIONI SUL MACELLO/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/LUOGO DI CACCIA DOVE È STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO

7	Denominazione	Num. bollo/Codice aziendale <input type="text"/>	Codice fiscale dell'allevamento di origine <input type="text"/>
8	Indirizzo	Comune	Sigla Prov.
9	Specie allevata <input type="checkbox"/> Bovino <input type="checkbox"/> Suino <input type="checkbox"/> Ovi-caprino <input type="checkbox"/> Equino <input type="checkbox"/> Conigli <input type="checkbox"/> Selvaggina d'allevamento <input type="checkbox"/> Acquacoltura <input type="checkbox"/> Trote <input type="checkbox"/> Anguille <input type="checkbox"/> Specie eurialine		
10	Tipo di allevamento <input type="checkbox"/> Stalla di sosta <input type="checkbox"/> da latte <input type="checkbox"/> Ingrasso <input type="checkbox"/> linea vacca-vitello <input type="checkbox"/> vitello a carne bianca <input type="checkbox"/> centro di svezamento <input type="checkbox"/> Misto (riproduzione + ingrasso) <input type="checkbox"/> Altro _____		

11	Numero di carcasse sequestrate al macello <input type="text"/>	Numero di carcasse e/o quantità di prodotti dichiarati non idonei per consumo umano <input type="text"/>
----	---	---

Data _____ **Firma del compilatore** _____
N.B.: la presente scheda deve essere compilata per ogni campione risultato non conforme nell'ambito del PRR

PIANO NAZIONALE RESIDUI
QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA' CONSEQUENTI A NON CONFORMITA'
SECONDA PARTE (ATTIVITA' CONSEQUENTI)

Azienda ASSL

1	Numero verbale prelievo	IZS che ha effettuato l'analisi	Numero registro IZS
2	Data prelievo campione	Sostanza riscontrata	A seguito di monitoraggio istologico sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

12		Denominazione	Codice aziendale	Codice fiscale
		Indirizzo	Comune	Sigla Prov.
13		Specie allevata		
		<input type="checkbox"/> Bovino	<input type="checkbox"/> Suino	<input type="checkbox"/> Ovi-caprino
		<input type="checkbox"/> Conigli	<input type="checkbox"/> Selvaggina d'allevamento	<input type="checkbox"/> Equino
				<input type="checkbox"/> Avicolo
				<input type="checkbox"/> Trote
				<input type="checkbox"/> Anguille
				<input type="checkbox"/> Specie eurialine
14		Tipo di allevamento		
		<input type="checkbox"/> Stalla di sosta	<input type="checkbox"/> da latte	<input type="checkbox"/> Ingrasso
		<input type="checkbox"/> vitello a carne bianca	<input type="checkbox"/> centro di svezzamento	<input type="checkbox"/> Misto (riproduzione + ingrasso)
				<input type="checkbox"/> linea vacca-vitello
				<input type="checkbox"/> Altro _____
15		E' stata effettuata una verifica delle registrazioni in azienda ?		
		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
		Sono stati effettuati ulteriori campionamenti nell'azienda ?		
		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
		In caso di risposta affermativa riportare il numero di campioni prelevati: _____ Matrice _____		
		Sono stati intensificati i controlli in azienda ?		
		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
		E' stata accertata la causa della non conformità?		
		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
		Se si quale _____		
		La non conformità è riferibile a sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante?		
		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
16		Sanzioni applicate		
		Misure amministrative	Reati penali	Diniego aiuti comunitari
		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
		<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
17		Numero animali sequestrati in azienda		
		Numero di animali abbattuti in caso di conferma di trattamento illegale		
		Numero di carcasse sequestrate nei macelli		
		Numero di carcasse e/o prodotti dichiarati non idonei per il consumo umano		
18		Numero di aziende in cui sono stati intensificati i controlli		
19				

Indagine ancora in corso SI ☐ NO ☐
Data _____ **Firma del compilatore** _____
 N.B.: la presente scheda deve essere compilata per ogni campione risultato non conforme nell'ambito del PRR



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**PIANO NAZIONALE RESIDUI
QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA' CONSEQUENTI A NON CONFORMITA'
NOTE ESPLICATIVE**

Il questionario si compone di due parti. Deve essere compilato per intero dalla ASSL competente e trasmesso all'Assessorato della Sanità per ogni riscontro di non conformità registrato e convalidato in Banca Dati Residui. Nel caso in cui il procedimento sia ancora in corso al momento della trasmissione del questionario, ciò deve essere segnalato.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON CONFORMITA' RILEVATA

1. Inserire il numero del verbale di prelievo del campione risultato non conforme, il nome/sigla dell'IZS che ha effettuato l'analisi, il numero di registro generale assegnato dallo stesso IZS;
2. Indicare la data di prelievo del campione, il nome della sostanza/molecola riscontrata e la correlabilità a preventivo monitoraggio istologico;
3. Indicare la matrice analizzata. Utilizzare la casella **altro** (specificando il tipo di campione) nel caso in cui essa non sia presente nelle altre caselle. E' possibile una sola scelta;
4. Indicare la specie animale o il prodotto campionato. E' possibile una sola scelta;
5. Indicare la categoria di appartenenza del campione. Utilizzare la casella **altro** (specificando il tipo di categoria) nel caso in cui non sia indicata nelle altre caselle. E' possibile una sola scelta;
6. Indicare il luogo in cui è stato effettuato il prelievo ed il tempo di permanenza del capo campionato nell'allevamento di origine;

INFORMAZIONI SUL MACELLO/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/LUOGO DI CACCIA DOVE E' STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO

7. Indicare la denominazione della sede di prelievo ed il relativo numero di riconoscimento CE/capacità limitata/numero registrazione aziendale;
8. Indicare l'indirizzo, il Comune e la sigla della Provincia della sede di prelievo;
9. Per prelievi effettuati in allevamento. Indicare la/le specie allevata/e. Utilizzare la casella **altro** (specificando la specie) nel caso in cui siano allevate specie non indicate nelle altre caselle;
10. Per prelievi effettuati in allevamento. Indicare il tipo di allevamento; utilizzare la casella **altro** (specificando la tipologia) nel caso in cui la tipologia non sia indicata nelle altre caselle;
11. Indicare il numero di carcasse sequestrate al macello ed il numero di carcasse o la quantità di prodotto dichiarati inidonei al consumo umano;

INFORMAZIONI SULL'ALLEVAMENTO DI ORIGINE DEGLI ANIMALI/PRODOTTI NON CONFORMI

1. Riportare le stesse informazioni presenti al punto 1 della prima parte
2. Riportare le stesse informazioni presenti al punto 2 della prima parte
12. } Da compilare nel caso in cui l'allevamento di origine degli animali/prodotti non corrisponda alla
13. } sede di prelievo del campione;
14. }
15. indicare se:
 - a) è stata effettuata una verifica delle registrazioni in azienda;
 - b) sono stati effettuati ulteriori campioni in azienda; in caso di risposta affermativa, indicarne il numero;
 - c) sono stati intensificati i controlli in azienda;
 - d) è stata accertata la causa della non conformità;
16. Sono stati applicati provvedimenti sanzionatori e di che tipo;
17. Numero di animali sequestrati in azienda e numero di animali abbattuti in caso di conferma di trattamento illegale;
18. Numero di carcasse sequestrate al macello e di carcasse/prodotti dichiarati inidonei per il consumo umano;
19. Numero di aziende in cui sono stati intensificati i controlli.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

RICERCHE PARTICOLARI

BOLDENONE NEI BOVINI

Alla luce delle conclusioni scientifiche del gruppo di lavoro comunitario [Bruxelles, 30 settembre 2003 - D (2003) SC], il trattamento con boldenone o suoi derivati comporta la presenza nelle urine della forma coniugata.

Pertanto, si dispone che:

- all'atto del prelievo di urine si devono evitare le contaminazioni crociate e qualsiasi altra forma di contaminazione. I campioni, prontamente congelati con opportuni sistemi, devono essere trasferiti al laboratorio nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'idrolisi dei coniugati con conseguenti false negatività. I campioni che non rispondono a quanto indicato circa la conservazione saranno respinti dal laboratorio di analisi;
- il limite di rilevabilità che deve essere assicurato dai laboratori è di 1ppb sia per il 17 alfa- che per il 17 beta-boldenone;
- i laboratori devono riportare nel rapporto di prova i risultati delle analisi di conferma, per ogni campione, espressi come alfa-boldenone coniugato e beta-boldenone coniugato;
- le procedure legate al trattamento illecito scattano per la presenza di beta-boldenone coniugato, mentre la sola presenza di alfa-boldenone coniugato >2ppb è da considerarsi come un sospetto di trattamento illecito con conseguente disposizione di approfondimento delle indagini.

Inoltre, i rapporti di concentrazione fra ADD (boldione), alfa- e beta-boldenone potrebbero rappresentare un utile parametro, in aggiunta alla presenza di coniugati di alfa- e beta-boldenone, per differenziare residui da trattamento da quelli di altra origine. Per quanto sopra, nei campioni da sottoporre ad analisi per boldenone, i laboratori che ne siano in grado devono effettuare anche la ricerca di ADD, riportandone il risultato nei rapporti di prova.

I risultati relativi alla ricerca del boldenone e di ADD, quest'ultimo per i laboratori che possono eseguire la ricerca, devono essere trasmessi al Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui, unitamente ai verbali di prelievo.

19-NORTESTOSTERONE NEI BOVINI

Sulla base delle indicazioni del LNR per i residui ed in attesa di una definizione della materia a livello europeo, anche in merito ai limiti discriminanti un trattamento illecito, il campionamento va effettuato esclusivamente nei vitelloni maschi, pena la non idoneità del campione.

ZERANOLO E METABOLITI

In ottemperanza alle indicazioni fornite dall'EU-RL, la positività a zeranolo e taleranololo deve essere confermata attraverso un metodo di conferma analitico in grado di rilevare, in matrice urina, le seguenti molecole: α -zealanolo (zeranolo), β -zealanolo (taleranololo), zealanone, α -zealolenolo, β -zealolenolo e zealolenone.

Il Laboratorio Europeo di Riferimento, RIKILT, ha chiarito che attualmente non esiste la possibilità di dare un'indicazione definitiva in merito alla valutazione di conformità per la presenza di lattoni dell'acido resorcilico, tenuto conto della eventuale presenza di sostanze contaminanti involontarie (micotossine). Pertanto, in attesa di una decisione comunitaria risulta adeguato l'utilizzo di quanto indicato nella pubblicazione: "Prevalence of zeranolo, taleranol and



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Fusarium spp. Toxins in urine: implications for the control of zeranol abuse in the European Union” – Food Additives and Contaminants, vol. 21, n. 9 (September 2004) – pp 833-839.

I laboratori pertanto, in caso di presenza di tali sostanze, forniranno il rapporto di prova, allegando il diagramma di cui alla citata pubblicazione. I Servizi Veterinari, nel caso i controlli di follow-up possano confermare che tale presenza derivi da contaminazione dei mangimi e non da trattamento illecito, potranno considerare l'esito come conforme. In tal modo la Regione di competenza può evitare di allegare nel sistema NSIS/PNR il questionario di non conformità.

Appare opportuno, in ogni caso, effettuare campionamenti di mangime contestualmente al prelievo di urine in allevamento, in modo da ottenere un'informazione diretta sull'eventuale trattamento o sulla contaminazione.

BETA-AGONISTI

La ricerca di tali sostanze può essere effettuata su diverse matrici, tuttavia il pelo ed il bulbo oculare vanno considerate matrici preferenziali in caso di campionamento su sospetto o a seguito di positività.

ANTIBIOTICI

La dizione generica "antibiotici" raggruppa le seguenti classi di sostanze: penicilline, chinolonici e tetracicline.

BETA-LATTAMICI

La dicitura beta-lattamici raggruppa le seguenti classi di sostanze: cefalosporine e penicilline.

NICARBAZINA

La ricerca di nicarbazina si riferisce alla frazione DNC.

CORTISONICI

Dal 2012 i cortisonici sono migrati dal gruppo A3 al gruppo B2f per accogliere la richiesta della Commissione europea. Tuttavia, “l'utilizzo di cortisonici a fini o condizioni diverse da quelli previsti dalle vigenti disposizioni, quali ad esempio l'assenza di prescrizione, l'assenza di registrazione nel registro dei trattamenti, la mancanza dell'annotazione del Veterinario responsabile sul registro di scorta in caso di trattamento, configura un trattamento illecito”.

COMPOSTI ORGANOCLORURATI, COMPRESI I PCB

La ricerca di PCB non diossina-simili è stata associata alla ricerca di diossine e PCB diossina-simili, includendola nel gruppo “composti organoclorurati, compresi i PCB”. Tale ricerca racchiude i 6 congeneri “indicatori” dei PCB non diossine-simili, i 17 congeneri dei PCDD/F ed i 12 congeneri dei PCB diossina-simili.

È importante prestare molta attenzione sia nelle fasi di attuazione del piano regionale che durante le operazioni di inserimento dei dati nel sistema PNR alle ricerche da richiedere, da eseguire e da rendicontare, onde evitare la possibile confusione con altre ricerche, quali ad esempio i pesticidi organoclorurati che, fatta eccezione per il latte e le uova, sono da ricercare nel tessuto adiposo.

Anche nell'attuazione del PNR 2018, per tale ricerca deve essere utilizzato il Verbale di prelievo PNR, aggiornato con le modifiche introdotte.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Infine, si raccomanda di non utilizzare termini troppo generici per i gruppi di sostanze (es. “altre sostanze ed agenticontaminanti per l’ambiente”) che potrebbe comportare difficoltà nella rendicontazione dell’attività svolta.

DIOSSINE, PCB “DIOSSINA-SIMILI” E PCB “NON DIOSSINA SIMILI”

Le diossine (PCDD/F) e i policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di molecole riconosciute a livello internazionale come microinquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants – POP).

Con il termine diossine, sono comunemente indicati una serie di composti simili sotto il profilo chimico e strutturale, appartenenti a un gruppo di idrocarburi aromatici alogenati, che comprende 75 congeneri di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e 135 congeneri di policlorodibenzofurani (PCDF). Tra i 210 congeneri teoricamente possibili, soltanto 17 (con almeno 4 atomi di cloro presenti nelle posizioni 2,3,7,8) sono di particolare interesse per quanto riguarda la tossicità. Tali congeneri mostrano un profilo tossicologico simile e, la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (2,3,7,8-TCDD), è il composto più tossico, riconosciuto dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come una sostanza cancerogena per l'uomo.

I PCB sono idrocarburi aromatici clorurati. In funzione del numero di atomi di cloro presenti (da 1 a 10) e dalla loro posizione sui due anelli aromatici, i congeneri dei PCB teoricamente possibili sono 209. Dodici congeneri di PCB mostrano proprietà tossicologiche simili a quelle delle diossine e pertanto sono definiti PCB diossina-simili (DL-PCB), i rimanenti PCB sono denominati PCB non diossina-simili (NDL-PCB) e tra questi, 6 sono chiamati “PCB indicatori” (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 e PCB-180) e costituiscono il 50% della contaminazione alimentare.

Per facilitare la comparazione dei dati analitici e di esposizione, le concentrazioni dei PCDD/F e dei DL-PCB sono convertite in equivalenti di tossicità (Toxic Equivalents – TEQ). Questa conversione si basa sull'assunzione che ad ogni congenere è associato un differente fattore di tossicità equivalente (Toxic Equivalent Factor – TEF); tali fattori sono stati stabiliti in rapporto alla 2,3,7,8-TCDD, il congenere cui è arbitrariamente assegnato il valore di TEF pari a 1. I valori analitici dei singoli congeneri sono moltiplicati per i corrispondenti TEF e quindi sommati fra loro, fornendo così il valore di TEQ totale di un campione. I fattori di tossicità attualmente utilizzati sono stati stabiliti dalla World Health Organization nel 2005 (WHO-TEF 2005).

Con la raccomandazione 2013/711/UE e s. m., la Commissione ha previsto che gli Stati membri, proporzionalmente alla loro produzione, al loro uso e al loro consumo di mangimi e alimenti, effettuino un monitoraggio aleatorio della presenza di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB nei mangimi e negli alimenti.

Il regolamento (CE) N. 1831/2003 e s. m. fissa i tenori massimi per la somma tossicologica di PCDD/F, per la somma tossicologica di PCDD/F e DL-PCB e per la somma analitica dei NDL-PCB nei prodotti alimentari, mentre la raccomandazione 2013/711/UE e s. m. stabilisce i livelli di azione per i PCDD/F e per i DL-PCB nei prodotti stessi.

Considerato che il PNR prevede anche il campionamento di mangimi per la determinazione di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB, si richiama all'attenzione anche la direttiva 2002/32/CE e s. m., che stabilisce i contenuti massimi per PCDD/F, per la somma di PCDD/F e DL-PCB e per la somma degli NDL-PCB, e le soglie di intervento (livelli di azione) per PCDD/F e i DL-PCB, nei mangimi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Campionamento

Alimenti

Per le modalità di campionamento si rimanda alle disposizioni stabilite nel regolamento UE N. 2017/644.

Il campionamento, di tipo completamente casuale e senza blocco dei prodotti, dovrà essere impreveduto, inatteso ed effettuato in giorni non fissi della settimana.

Il campionamento sarà effettuato presso:

- gli stabilimenti di macellazione per le carni;
- gli allevamenti per il latte, uova e prodotti d'acquacoltura;
- gli allevamenti pertinenti per i mangimi.

Al macello, il campione elementare non deve essere prelevato da animali provenienti da centri di raccolta, ma esclusivamente da animali provenienti da allevamenti nazionali.

Il campione globale sarà suddiviso in due campioni di laboratorio (aliquote) tra loro omogenei.

Le matrici da prelevare per il 2018 sono riportate in Tabella 1, nelle tipologie e quantità indicate in Tabella 2.

I contenitori da utilizzare per il prelievo dei campioni devono essere in vetro, polipropilene o polietilene.

Mangimi

Per le modalità di campionamento dei mangimi, si rimanda alle disposizioni stabilite nel regolamento (CE) N.152/2009 e s.m..

La massa o il volume del campione finale, destinato all'analisi, non può essere inferiore ai seguenti quantitativi: 500 g per i mangimi solidi, 500 ml per i mangimi liquidi o semiliquidi.

Devono essere costituiti due campioni finali (aliquote).

I contenitori da utilizzare per il prelievo dei campioni devono essere in vetro, polipropilene o polietilene.

Analisi

La preparazione dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di PCDD/F e PCB negli alimenti e mangimi, incluse le modalità di espressione dei risultati, devono essere conformi a quanto previsto, rispettivamente, dal regolamento (UE) N. 2017/644 e dal regolamento (CE) N.152/2009 e s.m..

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate attraverso metodi di conferma (*), basati sulla:

- gas cromatografia - spettrometria di massa ad alta risoluzione (GC-HRMS)* per l'analisi dei PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB;
- gas cromatografia-spettrometria di massa a bassa risoluzione (GC-LRMS),
- gas cromatografia-spettrometria di massa/spettrometria di massa (GC-MS/MS),



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- gas cromatografia con rivelatore a cattura di elettroni (GC-ECD)
- metodi equivalenti per l'analisi dei NDL-PCB.

I campioni destinati alla determinazione di PCDD/F e DL-PCB saranno suddivisi tra i quattro II.ZZ.SS. in grado di eseguire l'analisi, secondo la ripartizione indicata in Tabella 3.

I campioni destinati alla determinazione di PCDD/F e DL-PCB devono essere esaminati anche per NDL-PCB.

(*): L'applicazione di metodi di conferma basati sulla gas massa ad alta risoluzione per le diossine e PCB diossina-simili garantisce la determinazione di tali sostanze anche ai livelli di contaminazione di fondo. Ciò risulta importante per la valutazione dell'andamento temporale della contaminazione, per la valutazione dell'esposizione umana e per la rivalutazione dei livelli massimi e di azione.

Conformità della partita o della sottopartita

La partita è conforme quando il risultato di una singola analisi non supera il contenuto massimo previsto, tenuto conto dell'incertezza di misura.

La partita è non conforme quando il risultato analitico¹, confermato da una doppia analisi², supera il contenuto massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza di misura. La media delle due determinazioni, tenendo conto dell'incertezza di misura, è utilizzata per il controllo di conformità.

Nel caso di superamento di un livello di azione³, confermato da una doppia analisi e tenendo conto dell'incertezza di misura, la partita è giudicata conforme ma occorre procedere all'identificazione delle fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione.

¹ Il risultato analitico deve essere calcolato in modalità "upper bound", ipotizzando che tutti i valori dei congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite stesso.

² La doppia analisi è necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione crociata interna al laboratorio o di scambio accidentale dei campioni. La prima analisi, che tiene conto dell'incertezza della misura, è utilizzata per verificare la conformità. Qualora l'analisi avvenga nell'ambito di un incidente di contaminazione da diossina, è possibile omettere la conferma mediante doppia analisi se i campioni selezionati per l'analisi possono essere associati, grazie alla tracciabilità, a tale incidente.

³ Il superamento della soglia d'intervento deve essere confermato da una doppia analisi, con le stesse modalità previste in caso di superamento del contenuto massimo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
 ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Tabella 1: Matrici e numero di campioni da prelevare per l'analisi di NDL-PCB, PCDD/F e DL-PCB

Matrice		Numero di campioni
		Per analisi di NDL-PCB di PCDD/F e DL-PCB
Carne bovina		4
Carne Ovina		1
Carne suina		4
Pollame	Pollo	3
	Tacchino	3
	Galline	3
Acquacoltura	Trote	2
	Sp. Eurialine	2
Latte	Bovino	3
	Ovi-caprino	3
	Bufalino	3
Uova		16
Mangimi	Per suini	1
	Per bovini	1
	Per acquacoltura	1
Totali		51



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
 ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Tabella 2: Matrici, loro tipologia e quantità da prelevare per l'analisi di NDL-PCB, PCDD/F e DL-PCB

		Campione	
Matrice		Tipologia	Quantità minima per aliquota (kg)
<i>Carne bovina</i>		Muscolo scheletrico	1,0
<i>Carne ovina</i>		Muscolo scheletrico	1,0
<i>Carne suina</i>		Muscolo scheletrico	1,0
<i>Pollame</i>	galline	Mezza carcassa	1,0
	pollo	Mezza carcassa	1,0
	tacchino	Cosce	1,0
<i>Acquacoltura</i>	trote	Tranci	1,0
	eurialine	Tranci	1,0
<i>Latte</i>	bovino		1,0
	ovi-caprino		1,0
	bufalino		1,0
<i>Uova</i>			12 unità
<i>Mangimi</i>	per bovini		0,5
	per suini		0,5
	per acquacoltura		0,5



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA COMUNITARIA NUMERO	TITOLO
Normativa comunitaria Direttiva 96/22/CE	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE Modificata da: Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
Direttiva 96/23/CE	Direttiva del Consiglio 96/23/CE del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE Modificata da: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 Direttiva 2006/104/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 Direttiva 2013/20/UE del Consiglio del 13 maggio 2013
Decisione 97/747/CE	Decisione della Commissione 97/747/CE del 27 ottobre 1997 che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale
Decisione 98/536/CE	Decisione della Commissione del 3 settembre 1998 che stabilisce l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui Modificata da: Decisione 2006/130/CE della Commissione del 10 febbraio 2006 Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006 Decisione di esecuzione 2011/717/UE della Commissione del 27 ottobre 2011 Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 Decisione di esecuzione della Commissione 2014/745/UE del 28 marzo 2014 Decisione di esecuzione (UE) 2016/1365 della Commissione del 9 agosto 2016
Decisione 98/179/CE	Decisione della Commissione 97/179/CE del 23 febbraio 1998 recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006 Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013
Direttiva 2001/102/CE	Direttiva del Consiglio 2001/102/CE del 27 novembre 2001 che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
 ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direttiva 2002/32/CE	<p>Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali</p> <p>Modificata da:</p> <p>Direttiva 2003/57/CE della Commissione del 17 giugno 2003</p> <p>Direttiva 2003/100/CE della Commissione del 31 ottobre 2003</p> <p>Direttiva 2005/8/CE della Commissione del 27 gennaio 2005</p> <p>Direttiva 2005/86/CE della Commissione del 5 dicembre 2005</p> <p>Direttiva 2005/87/CE della Commissione del 5 dicembre 2005</p> <p>Direttiva 2006/13/CE della Commissione del 3 febbraio 2006</p> <p>Direttiva 2006/77/CE della Commissione del 29 settembre 2006</p> <p>Direttiva 2008/76/CE della Commissione del 25 luglio 2008</p> <p>Direttiva 2009/8/CE della Commissione del 10 febbraio 2009</p> <p>Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009</p> <p>Direttiva 2009/124/CE della Commissione del 25 settembre 2009</p> <p>Direttiva 2009/141/CE della Commissione del 23 novembre 2009</p> <p>Direttiva 2010/6/UE della Commissione del 9 febbraio 2010</p> <p>Regolamento (UE) n. 574/2011 della Commissione del 16 giugno 2011</p> <p>Regolamento (UE) n. 277/2012 della Commissione del 28 marzo 2012</p> <p>Regolamento (UE) n. 744/2012 della Commissione del 16 agosto 2012</p> <p>Regolamento (UE) n. 107/2013 della Commissione del 5 febbraio 2013</p> <p>Regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione del 6 dicembre 2013</p> <p>Regolamento (UE) 2015/186 della Commissione del 6 febbraio 2015</p>
Direttiva 2002/63/CE	<p>Direttiva della Commissione 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE</p>
Decisione 2002/657/CE	<p>Decisione della Commissione 2002/657/CE che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati</p> <p>Modificata da</p> <p>Decisione 2003/181/CE della Commissione del 13 marzo</p> <p>Decisione 2004/25/CE della Commissione del 22 dicembre 2003</p> <p>Rettificata da:</p> <p>Rettifica, GU L 239 del 6.9.2002, pag. 66</p>
Regolamento (CE) 178/2002	<p>Regolamento (CE)n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Modificato da:</p> <p>Regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003</p> <p>Regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione del 7 aprile 2006</p> <p>Regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione del 4 marzo 2008</p> <p>Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009</p> <p>Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014</p>
Regolamento (CE) 852/2004	<p>Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>Modificato da:</p> <p>Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008</p> <p>Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009</p>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Regolamento (CE) 853/2004	<p>Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale</p> <p>Modificato da:</p> <p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006 Regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione del 24 ottobre 2007 Regolamento (CE) n. 1020/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 Regolamento (CE) n. 1161/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 Regolamento (UE) n. 558/2010 della Commissione del 24 giugno 2010 Regolamento (UE) n. 150/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011 Regolamento (UE) n. 1276/2011 della Commissione dell'8 dicembre 2011 Regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell'11 gennaio 2012 Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 Regolamento (UE) n. 786/2013 della Commissione del 16 agosto 2013 Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 Regolamento (UE) n. 633/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 Regolamento (UE) n. 1137/2014 della Commissione del 27 ottobre 2014 Regolamento (UE) 2016/355 della Commissione dell'11 marzo 2016</p>
Regolamento (CE) 854/2004	<p>Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Modificato da:</p> <p>Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004</p> <p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 Regolamento (CE) n. 1663/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006 Regolamento (CE) n. 1021/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 Regolamento (UE) n. 505/2010 della Commissione del 14 giugno 2010 Regolamento (UE) n. 151/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011 della Commissione del 27 luglio 2011 Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 Regolamento (UE) n. 219/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 Regolamento (UE) n. 633/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 Regolamento (UE) 2015/2285 della Commissione dell'8 dicembre 2015</p>
Regolamento (CE) 882/2004	<p>Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali</p> <p>Modificato da:</p> <p>Regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione del 23 maggio 2006 Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006 Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione del 28 febbraio 2008 Regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio del 17 marzo 2008 Regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione del 28 luglio 2008 Regolamento (CE) n. 1029/2008 della Commissione del 20 ottobre 2008 Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 Regolamento (UE) n. 87/2011 della Commissione del 2 febbraio 2011</p>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	<p>Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione del 2 marzo 2011 modificato dal regolamento (UE) n. 880/2011 della Commissione del 2 settembre 2011</p> <p>Regolamento (UE) n. 563/2012 della Commissione del 27 giugno 2012</p> <p>Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013</p> <p>Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014</p> <p>Regolamento (UE) 2017/140 della Commissione del 26 gennaio 2017</p> <p>Regolamento (UE) 2017/212 della Commissione del 7 febbraio 2017</p> <p>Regolamento (UE) 2017/1389 della Commissione del 26 luglio 2017</p>
Raccomandazione 2004/704/CE	Raccomandazione della Commissione del 11 ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi
Decisione 2005/34/CE	Decisione della Commissione 2005/34/CE dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi
Regolamento (CE) 396/2005	Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (<i>testo consolidato</i>)
Regolamento (CE) 1881/2006	<p>Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari</p> <p>Modificato da:</p> <p>Regolamento (CE) n. 1126/2007 della Commissione del 28 settembre 2007</p> <p>Regolamento (CE) n. 565/2008 della Commissione del 18 giugno 2008</p> <p>Regolamento (CE) n. 629/2008 della Commissione del 2 luglio 2008</p> <p>Regolamento (UE) n. 105/2010 della Commissione del 5 febbraio 2010</p> <p>Regolamento (UE) n. 165/2010 della Commissione del 26 febbraio 2010</p> <p>Regolamento (UE) n. 420/2011 della Commissione del 29 aprile 2011</p> <p>Regolamento (UE) n. 835/2011 della Commissione del 19 agosto 2011</p> <p>Regolamento (UE) n. 1258/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011</p> <p>Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011</p> <p>Regolamento (UE) n. 219/2012 della Commissione del 14 marzo 2012</p> <p>Regolamento (UE) n. 594/2012 della Commissione del 5 luglio 2012</p> <p>Regolamento (UE) n. 1058/2012 della Commissione del 12 novembre 2012</p> <p>Regolamento (UE) n. 1067/2013 della Commissione del 30 ottobre 2013</p> <p>Regolamento (UE) n. 212/2014 della Commissione del 6 marzo 2014</p> <p>Regolamento (UE) n. 362/2014 della Commissione del 9 aprile 2014</p> <p>Regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione del 12 maggio 2014</p> <p>Regolamento (UE) n. 696/2014 della Commissione del 24 giugno 2014</p> <p>Regolamento (UE) n. 1327/2014 della Commissione del 12 dicembre 2014</p> <p>Regolamento (UE) 2015/704 della Commissione del 30 aprile 2015</p> <p>Regolamento (UE) 2015/1005 della Commissione del 25 giugno 2015</p> <p>Regolamento (UE) 2015/1006 della Commissione del 25 giugno 2015</p> <p>Regolamento (UE) 2015/1125 della Commissione del 10 luglio 2015</p> <p>Regolamento (UE) 2015/1137 della Commissione del 13 luglio 2015</p> <p>Regolamento (UE) 2015/1933 della Commissione del 27 ottobre 2015</p> <p>Regolamento (UE) 2015/1940 della Commissione del 28 ottobre 2015</p> <p>Regolamento (UE) 2016/239 della Commissione del 19 febbraio 2016</p> <p>Regolamento (UE) 2017/1237 della Commissione del 7 luglio 2017</p>
Regolamento (CE) 401/2006	<p>Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari</p> <p>Modificato da:</p> <p>Regolamento (UE) n. 178/2010 della Commissione del 2 marzo 2010</p> <p>Regolamento (UE) n. 519/2014 della Commissione del 16 maggio 2014</p>
Raccomandazione 2006/794/CE	Raccomandazione della Commissione del 16 novembre 2006, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
 ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	diossina-simili nelle derrate alimentari
Regolamento (CE) 333/2007	Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione del 28 marzo 2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari Modificato da: Regolamento (UE) n. 836/2011 della Commissione del 19 agosto 2011 Regolamento (UE) 2016/582 della Commissione del 15 aprile 2016
Regolamento (CE) 124/2009	Regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione del 10 febbraio 2009 che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio Modificato da: Regolamento (UE) n. 610/2012 della Commissione del 9 luglio 2012
Regolamento (CE) 470/2009	Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento (CE) 1069/2009	Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 Modificato da: Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 Regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013
Regolamento (CE) 152/2009	Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali Modificato da: Regolamento (UE) n. 278/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 Regolamento (UE) n. 51/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 Regolamento (UE) n. 691/2013 della Commissione del 19 luglio 2013 Regolamento (UE) n. 709/2014 della Commissione del 20 giugno 2014 Regolamento (UE) n. 2017/645 della Commissione del 5 aprile 2017 Regolamento (UE) n. 2017/771 della Commissione del 3 maggio 2017
Regolamento (UE) 37/2010	Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (<i>testo consolidato</i>)
Raccomandazione 2013/711/UE	Raccomandazione della Commissione del 13 dicembre 2013, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti Modificata da: Raccomandazione 2014/663/UE della Commissione dell'11 settembre 2014
Regolamento (UE) 2017/644	Regolamento (UE) n. 2017/644 della Commissione del 5 aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014.
Regolamento (UE) 2017/625	Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

	2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1)
--	---

NORMATIVA NAZIONALE NUMERO	TITOLO
Legge n. 283/1962	Legge 30 aprile 1962, n. 283 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Decreto Ministeriale 20 aprile 1978	D.M. 20 aprile 1978 - Modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali
Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980	D.P.R. del 26 marzo 1980, n. 327 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Decreto Ministeriale 14 novembre 1996	D.M. 14 novembre 1996 - Determinazione dei livelli fisiologici massimi degli ormoni sessuali di natura endogena estradiolo 17 beta, progesterone e testosterone nel siero o nel plasma di sangue bovino
Decreto Ministeriale 23 luglio 2003	D.M. 23 luglio 2003 - Attuazione della direttiva 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale
Decreto Legislativo n. 149/2004	Decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 – Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali
Decreto Legislativo n. 158/2006	Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 – Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Modificato da: DLgs n. 232/2007 DLgs 148/2009 DLgs 158/2012
Decreto Ministeriale 10 gennaio 2007	D.M. 10 gennaio 2007 – Attuazione della direttiva 2006/13/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali
Decreto Legislativo n. 232/2007	Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 232 – Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali
Decreto Legislativo n. 194/2008	Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194 – Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento n. 882/2004
Decreto Legislativo n. 148/2009	Decreto Legislativo 29 ottobre 2009, n. 148 – Attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali
Linee Guida 4 marzo 2013	Linee guida applicative del D.lgs. del 16 marzo 2006, n. 158



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PIANO REGIONALE RESIDUI

ALLEGATO I

TABELLE DI PROGRAMMAZIONE

ANNO 2018

ALLEGATO I - TABELLE DI PROGRAMMAZIONE

Sulla base dei dati di produzione, sono stati programmati i campionamenti da effettuare nel corso del 2018.

Di seguito si riportano le tabelle di programmazione per ciascun settore produttivo.

OMISSIS